

Bruxelles, 20 novembre 2025  
(OR. en)

15701/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0358 (COD)**

---

---

**TELECOM 418  
COMPET 1206  
MI 933  
DATAPROTECT 306  
JAI 1738  
CODEC 1873**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 838 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 838 final.

All.: COM(2025) 838 final



Bruxelles, 19.11.2025  
COM(2025) 838 final

2025/0358 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese**

{SWD(2025) 837 final}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente relazione accompagna la proposta di regolamento relativo all'istituzione dei portafogli europei delle imprese. Lo strumento giuridico mira a fornire agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico un quadro digitale armonizzato, affidabile e di facile utilizzo per identificare, autenticare e scambiare dati in modo sicuro e con pieni effetti giuridici attraverso le frontiere dell'UE.

I recenti sviluppi tecnologici e sociali esigono l'adozione di un nuovo approccio armonizzato e digitale alle interazioni tra imprese e pubblica amministrazione, nonché alle interazioni tra imprese. L'IA, il cloud computing e l'identità digitale sicura procedono a un ritmo senza precedenti, che incide sul modo di fare impresa in Europa: assistiamo al passaggio da processi basati sui documenti a processi automatizzati e basati sui dati. Ad esempio il 91 % delle scale-up giudica fondamentali per la propria crescita le tecnologie digitali. Questi sviluppi, uniti alle priorità strategiche dell'UE in materia di competitività, sovranità digitale, semplificazione e servizi pubblici digitali per impostazione predefinita, rendono necessario adottare soluzioni agili in grado di sostenere transazioni commerciali transfrontaliere affidabili su larga scala.

Le relazioni Draghi e Letta hanno segnalato che la persistenza degli oneri amministrativi e la frammentazione del mercato unico indeboliscono gravemente la competitività dell'Europa, scoraggiano l'espansione delle imprese dell'UE e accrescono la dipendenza dai fornitori ad alto rischio. L'infrastruttura digitale di cui dispongono gli organismi del settore pubblico e gli operatori economici rimane però frammentata, e gli obblighi di conformità e comunicazione sono complessi: la maggior parte dei portatori di interessi consultati ha sottolineato che la mancanza di interoperabilità transfrontaliera è una delle principali cause di oneri burocratici. In tutta l'Unione le autorità pubbliche operano ancora in ambienti digitali eterogenei che limitano la piena realizzazione di servizi pubblici transfrontalieri: l'analisi comparativa sull'eGovernment 2024 mostra che, sebbene l'88 % dei servizi pubblici sia disponibile online per gli utenti nazionali, gli utenti transfrontalieri possono accedere solo al 56 % di tali servizi in formato digitale e le barriere all'interoperabilità costituiscono ancora uno dei principali ostacoli che si frappongono all'efficienza dell'eGovernment. Per mantenere la competitività degli operatori economici attivi in più di uno Stato membro è fondamentale assicurare transazioni agevoli, ad esempio per quanto riguarda le domande di registrazione fiscale, di licenza o di appalto.

Le conseguenze pratiche dello status quo sono onerose. I portatori di interessi hanno riferito ad esempio di impiegare due membri del personale a tempo pieno esclusivamente per gli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità, o di sostenere costi superiori a 100 000 EUR per consulenze specializzate in questo campo. Gli operatori economici stimano inoltre che circa il 20 % delle ore di lavoro del personale sia assorbito da attività connesse alla conformità. In contesti transfrontalieri ciò comporta spesso verifiche manuali o cartacee che ritardano le transazioni e moltiplicano i costi amministrativi. Questi costi sono sproporzionati in particolare per le PMI, cui gli obblighi di conformità sottraggono risorse significative che si potrebbero destinare ad attività strategiche di elevato valore: secondo le stime della Banca europea per gli investimenti, la conformità normativa assorbe l'1,8 % del fatturato per le imprese in generale e il 2,5 % per le imprese di minori dimensioni. Nel solo settore finanziario le procedure di conoscenza del cliente possono richiedere da 30 a 50 giorni per cliente aziendale e ogni fascicolo richiede decine di ore di trattamento manuale.

Per gli organismi del settore pubblico le barriere strutturali impediscono sia la piena transizione verso servizi moderni, digitali e accessibili, sia la formazione di uno spazio amministrativo dell'UE senza soluzione di continuità. Pur mostrando segni di maggiore maturità, la digitalizzazione dei servizi pubblici non raggiungerà, ai tassi attuali, l'obiettivo fissato nella relazione sullo stato del decennio digitale europeo, che prevede l'accessibilità online del 100 % dei servizi pubblici entro il 2030. Questo scenario limita la scalabilità, accresce i costi amministrativi e rallenta l'erogazione dei servizi. La digitalizzazione delle interazioni comporta una maggiore efficienza delle procedure amministrative e una migliore erogazione dei servizi, oltre a opportunità di riqualificazione delle risorse pubbliche verso compiti più strategici. I dati dimostrano che la digitalizzazione nel settore pubblico può rendere più efficienti le amministrazioni, ampliando i servizi senza imporre stanziamenti aggiuntivi di bilancio, oppure riassegnando le risorse umane verso attività di maggior valore.

L'assenza di un canale affidabile e standardizzato per l'interazione tra imprese e pubblica amministrazione, nonché per l'interazione tra imprese, che consenta lo scambio di attributi compromette la tracciabilità e la sicurezza. Secondo Europol ed EUIPO le credenziali sono spesso condivise tramite posta elettronica o portali proprietari, che offrono garanzie limitate di autenticità e aumentano l'esposizione a pratiche fraudolente come le truffe delle fatture, che generano già più di 26 milioni di EUR all'anno in profitti illeciti. Sebbene la privacy e la divulgazione minima siano essenziali per le persone fisiche, le imprese necessitano pertanto di trasparenza e tracciabilità degli scambi a sostegno della gestione dei rischi, della conformità e della prevenzione delle frodi. L'UE ha già raggiunto un traguardo importante nel proprio programma di semplificazione con il quadro europeo relativo a un'identità digitale: un sistema di identificazione digitale all'avanguardia, rispettoso della vita privata e interoperabile, che consente ai cittadini e ai soggetti giuridici di condividere i dati in modo sicuro a livello transfrontaliero. La proposta sui portafogli europei delle imprese mira a integrare i portafogli europei di identità digitale introducendo uno strumento digitale orientato al mercato e concepito per le esigenze specifiche delle transazioni commerciali.

L'attuale spinta verso la semplificazione e la digitalizzazione è radicata nell'agenda politica dell'Unione. L'agenda strategica dell'UE 2024-2029, le conclusioni del Consiglio europeo<sup>[OBJ]</sup> e la bussola per la competitività della Commissione sottolineano tutte l'urgenza di ridurre gli oneri amministrativi, con obiettivi espliciti di riduzione pari al 25 % degli oneri complessivi e al 35 % per le PMI. Le relazioni Draghi e Letta individuano nella frammentazione e nella complessità amministrativa i principali ostacoli alla competitività dell'Europa, mentre la relazione sullo stato dell'Unione 2025 della presidente von der Leyen ha chiarito che per gli operatori economici le barriere interne provocano difficoltà maggiori di quelle esterne. Nel marzo e nel giugno 2025 il Consiglio europeo ha ribadito la necessità della "semplicità sin dalla progettazione"; all'inizio del 2025 la Commissione ha esplicitamente individuato nell'istituzione dei portafogli europei delle imprese un elemento fondamentale di un'Europa più semplice e più rapida.

In questo contesto economico e politico, la proposta sui portafogli europei delle imprese risponde alla domanda di semplificazione realizzando gli obiettivi specifici seguenti:

- ridurre gli oneri amministrativi, razionalizzare i processi di conformità e migliorare l'erogazione dei servizi;
- garantire che gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico abbiano accesso a un'identificazione digitale sicura e affidabile a livello transfrontaliero, tale da soddisfare le esigenze e la domanda degli utenti

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta sui portafogli europei delle imprese si basa sull'ecosistema istituito nell'ambito del quadro europeo relativo a un'identità digitale - regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 - ed estende tale ecosistema. I portafogli europei delle imprese si propongono di integrare il quadro europeo relativo a un'identità digitale offrendo funzionalità adattate alle esigenze degli organismi del settore pubblico e degli operatori economici, compresa la gestione digitale dei diritti e dei mandati di rappresentanza, e un canale sicuro per lo scambio di documenti e attestati ufficiali sulla base di un registro comune. Sarà garantita la piena interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale.

La proposta è complementare all'acquis dell'Unione in materia di diritto societario, e utilizza l'attuale identificativo unico europeo di cui dispongono tutte le società a responsabilità limitata e le imprese commerciali (nonché le società che rientreranno nel futuro 28° regime) conformemente al diritto societario dell'UE. La proposta è inoltre compatibile con il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), sviluppato conformemente alla direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva codificata sul diritto societario). Infine la proposta è in linea anche con il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS), sviluppato conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 (direttiva antiriciclaggio). Tali interconnessioni utilizzano l'identificativo unico europeo (EUID) per identificare in modo univoco le società, gli altri soggetti giuridici e gli istituti giuridici nell'UE, ma non riguardano tutti gli operatori economici né gli organismi del settore pubblico, come le imprese individuali, i lavoratori autonomi o le istituzioni pubbliche. I portafogli europei delle imprese ampliano questo ecosistema offrendo un mezzo affidabile e interoperabile per tutti questi soggetti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è integrata nella più ampia agenda politica dell'Unione volta a stimolare la competitività, ridurre gli oneri amministrativi e realizzare un mercato unico digitale integrato. Contribuisce direttamente agli obiettivi stabiliti nella strategia per il mercato unico della Commissione (che invoca una digitalizzazione più efficace nell'UE per consentire il funzionamento ottimale del mercato unico) nonché all'agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029, alla bussola per la competitività, alla strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale e al programma strategico per il decennio digitale. Tutti questi elementi evidenziano la necessità di assicurare semplificazione e interoperabilità, oltre che di introdurre servizi pubblici digitali per impostazione predefinita. La proposta sui portafogli europei delle imprese concretizza queste priorità strategiche offrendo uno strumento concreto per rendere la conformità e le interazioni transfrontaliere più semplici, rapide e affidabili per gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico.

La proposta assicura inoltre la complementarità con le principali iniziative legislative nel modo seguente:

- lo sportello digitale unico e il relativo sistema tecnico *one-time only* (OOTS) attuano il principio "una tantum", imponendo alle autorità di riutilizzare i dati già detenuti in un altro Stato membro senza che le imprese debbano ripresentarli ripetutamente. La proposta sui portafogli europei delle imprese integrerà lo sportello digitale unico e l'OOTS offrendo un'identificazione e un'autenticazione affidabili degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche, oltre a un livello di scambio sicuro che consentirà alle imprese e agli organismi del settore pubblico di condividere e

riutilizzare senza soluzione di continuità i dati verificati e gli attestati ufficiali a livello transfrontaliero;

- il passaporto digitale di prodotto, elemento fondamentale per l'agenda dell'UE in materia di economia circolare, dipende da un accesso affidabile ai dati sulla conformità e sulla sostenibilità. La proposta sui portafogli europei delle imprese può dimostrare l'identità giuridica e qualsiasi diritto di accesso che sia stato concesso, consentire l'apposizione di una firma e di un sigillo alle dichiarazioni di conformità e garantire lo scambio sicuro e verificabile dei dati del prodotto a livello transfrontaliero;
- il regolamento su un'Europa interoperabile (AIE) istituisce il quadro per l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici. La proposta sui portafogli delle imprese integrerà tale aspetto fungendo da infrastruttura affidabile che le amministrazioni possono integrare nella fornitura di servizi digitali per impostazione predefinita, rendendo più rigorosa l'eliminazione degli ostacoli tecnici e organizzativi;
- l'imminente proposta relativa al quadro di diritto societario del 28° regime offrirà procedure semplici, flessibili e rapide che consentiranno alle imprese di insediarsi, operare e attrarre investimenti nell'UE attraverso soluzioni digitali. Garantirà la possibilità di utilizzare nei portafogli europei delle imprese strumenti digitali quali il certificato delle società UE e la procura digitale dell'UE;
- il pacchetto sull'IVA nell'era digitale (ViDA) modernizza le dichiarazioni IVA, introduce la fatturazione elettronica obbligatoria a livello transfrontaliero e rafforza la prevenzione delle frodi. La proposta sui portafogli delle imprese consentirà la conservazione sicura e lo scambio verificabile degli attestati IVA e dei dati sulle transazioni, agevolando in tal modo la comunicazione in tempo reale e l'affidabilità della fatturazione.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

La base giuridica per la proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure a livello di Unione europea per garantire il buon funzionamento del mercato interno. L'identificazione sicura, i servizi fiduciari e lo scambio di attestati elettronici verificabili senza soluzione di continuità sono essenziali affinché gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico possano partecipare effettivamente al mercato unico.

Il funzionamento del mercato interno si basa su norme uniformi e coerenti applicate a tutti i pertinenti organismi del settore pubblico che svolgono funzioni equivalenti o forniscono servizi comparabili. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea (i soggetti dell'Unione) svolgono spesso attività analoghe a quelle degli organismi nazionali del settore pubblico e assolvono fondamentali funzioni di vigilanza e regolamentazione. È pertanto necessaria la loro partecipazione a sostegno del buon funzionamento del mercato unico. La loro esclusione darebbe luogo a lacune normative, frammentazione e applicazione disomogenea delle norme, compromettendo in tal modo l'obiettivo del portafoglio delle imprese di salvaguardare l'integrità, la stabilità e la resilienza del mercato interno. La semplificazione rimane inoltre un fondamentale elemento propulsore dell'impegno dell'UE, volto a costruire un'Unione più coraggiosa, più semplice e più veloce. Il buon funzionamento di un mercato unico competitivo esige la partecipazione attiva delle autorità sia nazionali che

dell'UE; queste ultime devono anzi dare l'esempio. Di conseguenza i soggetti dell'Unione dovrebbero adottare e utilizzare il portafoglio europeo delle imprese, estendendo la semplificazione e l'efficienza alle loro interazioni con gli operatori economici.

Le divergenti modalità con cui attualmente gli Stati membri identificano gli operatori economici, verificano i mandati e si scambiano dati e documenti ufficiali in forma digitale possono mettere a repentaglio le libertà fondamentali o provocare gravi distorsioni della concorrenza. Offrendo una soluzione armonizzata per l'identificazione sicura delle imprese e lo scambio sicuro di dati, la proposta sui portafogli europei delle imprese intendere abbattere le barriere amministrative, prevenire ulteriori divergenze e far sì che tutti gli operatori economici possano competere in condizioni di parità all'interno dell'UE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico in tutta l'Unione dovrebbero poter contare su soluzioni di identità digitale altamente sicure e affidabili, tra cui la portabilità di attestati elettronici di attributi utilizzabili in tutto il mercato unico in modo semplice ed efficiente. L'azione individuale degli Stati membri non può soddisfare adeguatamente tali esigenze, in quanto le soluzioni nazionali rimangono frammentate in termini di portata, effetto e progettazione tecnica.

È pertanto necessaria un'azione a livello dell'UE affinché tutte le autorità pubbliche, sia nazionali che europee, riconoscano e applichino le stesse soluzioni interoperabili quando interagiscono con gli operatori economici. Si assicura in tal modo un contesto normativo coerente e si evitano procedure parallele o sistemi incompatibili che sarebbero contrari agli obiettivi di semplificazione e di funzionamento ottimale del mercato interno. La libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono ostacolate dal fatto che non è sempre possibile riutilizzare o impiegare in uno Stato membro le credenziali rilasciate digitalmente in un altro Stato membro.

Si lamentano inoltre distorsioni della concorrenza quando gli operatori si trovano ad affrontare disparità di condizioni solo in ragione del loro luogo di stabilimento. Negli Stati membri in cui le procedure sono completamente digitalizzate, le imprese possono registrarsi ai fini dell'IVA o fornire attestati nel giro di pochi giorni con una spesa modesta, mentre in contesti nazionali meno digitalizzati lo stesso processo può richiedere servizi di corrieri o lunghi controlli manuali, che richiedono settimane e sottraggono personale alle attività produttive. Dall'analisi comparativa sull'eGovernment 2024 emergono differenze sostanziali tra gli Stati membri per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzabilità digitali dei servizi pubblici essenziali: il punteggio complessivo medio dei 10 paesi con i migliori risultati nell'UE-27 è di 87 punti, rispetto ai 64 punti dei 10 paesi con i risultati peggiori, un divario che rivela persistenti disparità nella digitalizzazione dei servizi pubblici dell'UE. Tali disparità si traducono, per quanto riguarda la digitalizzazione, in costi di conformità diversi che danneggiano in modo sproporzionato le PMI e le microimprese, compromettendone la capacità di competere nel mercato unico e limitandone la partecipazione a opportunità economiche quali gli appalti pubblici.

L'intervento a livello di Unione europea è il modo più efficiente per ripristinare condizioni di parità: un quadro comune e armonizzato garantisce che tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle dimensioni o dall'ubicazione, possano ricorrere a un unico strumento per interagire con le autorità pubbliche e i partner in tutta l'Unione. Abbattendo le barriere amministrative e creando condizioni uniformi, la proposta sui portafogli europei delle imprese rafforza la certezza del diritto, la fiducia e la competitività.

Per quanto riguarda il valore aggiunto, i portafogli europei delle imprese elimineranno le duplicazioni e ridurranno i costi di conformità, miglioreranno la qualità dei dati e la trasparenza, e forniranno agli organismi del settore pubblico informazioni più affidabili, migliorando in tal modo l'erogazione dei servizi. Per gli operatori economici, in particolare le PMI, ciò significa che il tempo e le risorse risparmiati potranno essere reindirizzati verso l'innovazione, la crescita e l'espansione internazionale. Allo stesso tempo l'armonizzazione a livello di Unione europea scongiura la dipendenza dai fornitori ad alto rischio, rafforza la resilienza delle infrastrutture critiche e consolida la sovranità digitale dell'Unione. Al di là del mercato interno, l'iniziativa può anche rafforzare il ruolo dell'Unione quale punto di riferimento normativo a livello mondiale per l'affidabilità delle infrastrutture digitali, favorendo la competitività europea nel commercio internazionale.

- **Proporzionalità**

La presente iniziativa è proporzionata agli obiettivi perseguiti, giacché limita gli obblighi a quanto strettamente necessario per garantire un quadro sicuro, armonizzato e interoperabile per le interazioni digitali tra gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico. I portafogli europei delle imprese non prescrivono un modello aziendale o una progettazione tecnica unici e rigidi; definiscono piuttosto un quadro che combina interoperabilità e flessibilità, promuovendo la concorrenza e l'innovazione.

Gli obblighi imposti agli organismi del settore pubblico sono controbilanciati da disposizioni transitorie: periodi di attuazione flessibili concedono agli organismi del settore pubblico tempo sufficiente per adattare i propri sistemi amministrativi e informatici e prevenire interruzioni. La proposta non introduce nuove procedure amministrative che gli operatori economici o gli organismi del settore pubblico debbano completare. Mette invece a disposizione un canale comune e affidabile per l'adempimento degli obblighi già vigenti ai sensi del diritto dell'Unione. Poiché prescinde dal settore, l'iniziativa non incide sul contenuto degli obblighi vigenti, ma offre semplicemente un mezzo per semplificare la conformità alle norme in vigore a livello europeo e nazionale, contribuendo al contempo a superare la frammentazione e le disparità di trattamento all'interno del mercato unico.

I costi di adozione e manutenzione, che saranno a carico degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico, riguardano in particolare l'onboarding, la formazione e l'adattamento informatico. Tali costi sono però compensati dai miglioramenti in termini di efficienza derivanti dalla semplificazione dei processi, dalla riduzione delle duplicazioni e da una maggiore certezza del diritto. Inoltre i costi di formazione, che costituiscono i costi una tantum più consistenti, potrebbero essere sostenuti in parte dalle esistenti iniziative dell'Unione per la trasformazione digitale e lo sviluppo di capacità, che possono contribuire a ridurre i costi di formazione e adattamento.

La proposta è proporzionata anche in termini di impatto previsto sugli operatori economici. Essa prevede inoltre l'uso dell'identificativo unico europeo (EUID) esistente, evitando costi aggiuntivi per 18 milioni di imprese. Saranno prevedibilmente le PMI e le microimprese, che devono sostenere gli oneri relativamente più gravosi causati dalla complessità amministrativa in termini sia di costi, sia di ore di lavoro del personale, i maggiori beneficiari della semplificazione e degli incrementi di efficienza derivanti dall'uso dei portafogli europei delle imprese. Ciò è pienamente coerente con le priorità politiche dell'UE, tra cui la strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, il futuro 28° regime e le raccomandazioni della relazione Draghi, che sottolineano la necessità di ridurre la burocrazia e le barriere amministrative come prerequisito per la competitività e la crescita delle PMI.

In particolare la proposta non prevede alcun obbligo per gli operatori economici. Impone agli organismi del settore pubblico di consentire l'uso dei portafogli europei delle imprese per funzionalità specifiche, garantendo che gli operatori economici come le piccole e medie imprese possano scegliere di adottare i portafogli delle imprese e di beneficiare di procedure semplificate. Questo approccio evita inutili pressioni normative sulle PMI e pertanto è in linea con il principio "Pensare anzitutto in piccolo". I lavoratori autonomi e le imprese individuali possono inoltre fare affidamento sui propri portafogli europei di identità digitale per accedere ai servizi fiduciari offerti per i portafogli europei delle imprese, compresi il canale di comunicazione sicuro o le firme elettroniche, senza bisogno di acquisire un vero e proprio portafoglio delle imprese. Ciò garantisce agli operatori di minori dimensioni un trattamento proporzionato, evitando di imporre oneri eccessivi.

Infine l'iniziativa è proporzionata anche per quanto riguarda la progettazione degli atti normativi, in quanto si basa sulla vigilanza ex post da parte degli organismi di vigilanza specificati e su una procedura di notifica anziché su un'autorizzazione preliminare. Questo approccio garantisce l'efficacia della supervisione e la responsabilità dei fornitori senza introdurre ritardi o costi amministrativi superflui, mantenendo al contempo un elevato livello di fiducia e sicurezza.

Considerati nel loro insieme questi elementi dimostrano che la proposta rispetta il principio di proporzionalità. Associando un quadro comune chiaro alla flessibilità per l'innovazione, essa consente di soddisfare nel modo più efficiente possibile le pressanti esigenze degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta di un regolamento quale strumento giuridico è giustificata dall'esigenza di garantire un quadro di applicazione uniforme che consenta a operatori economici e organismi del settore pubblico di identificare, autenticare e scambiare attestati in sicurezza nell'ambito del mercato unico. Solo norme direttamente applicabili possono garantire che i portafogli europei delle imprese operino senza soluzione di continuità in tutto il mercato unico, e che i loro effetti giuridici siano riconosciuti e applicati in modo uniforme in tutti gli Stati membri; ciò è essenziale per salvaguardare libertà fondamentali quali la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, attualmente indebolite da soluzioni nazionali divergenti e da procedure frammentate.

L'applicabilità diretta di un regolamento, conformemente all'articolo 288 TFUE, eviterà un'ulteriore frammentazione giuridica e offrirà agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico uno strumento comune con la stessa certezza del diritto in tutta l'Unione.

Per garantire inoltre l'applicazione coerente di tutti gli strumenti correlati, e tenendo conto del fatto che lo stesso quadro europeo relativo a un'identità digitale è stato istituito da un regolamento, anche la presente proposta dovrebbe assumere la stessa forma giuridica.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state avviate consultazioni mirate, specificamente per i portafogli europei delle imprese, che riflettono la loro particolare attenzione per le interazioni tra imprese e pubblica amministrazione, nonché per le interazioni tra imprese. Tra maggio e giugno 2025 è stato reso disponibile un invito a presentare contributi, che ha ricevuto quasi cento contributi da

imprese, associazioni di imprese, registri, autorità pubbliche e cittadini in 17 Stati membri e in diversi paesi terzi. La Commissione ha inoltre svolto indagini, colloqui approfonditi e una serie di seminari dedicati con gli Stati membri, i registri, le PMI, i rappresentanti dell'industria e i prestatori di servizi fiduciari. Il feedback è stato integrato dai contributi di conferenze e dialoghi ad hoc con i portatori di interessi nel corso del 2025.

La strategia di consultazione si è concentrata su questioni specifiche pertinenti per gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico, tra cui i requisiti operativi, le integrazioni tecniche, le ottimizzazioni del flusso di lavoro e l'integrazione degli obblighi di comunicazione, adattati per cogliere le realtà tecniche e pratiche cui devono far fronte gli utenti professionali.

I portatori di interessi hanno sottolineato che gli strumenti e i canali digitali esistenti per le attività amministrative sono assai frammentati, in particolare per gli scambi transfrontalieri; ciò costringe a presentare ripetutamente i dati e comporta oneri amministrativi. Diverse attività amministrative sono state definite onerose, in particolare quelle che comportano lo scambio di documenti, la conformità e la verifica in tutti gli Stati membri. Queste attività sono spesso dispendiose in termini di tempo, ripetitive e soggette a errori umani.

I partecipanti hanno anticipato che i portafogli europei delle imprese potrebbero ridurre sensibilmente i costi e la complessità dei compiti amministrativi. Tra i benefici citati figurano una maggiore rapidità dei servizi, una migliore accuratezza dei dati e il potenziamento delle operazioni transfrontaliere. Molti portatori di interessi si sono dichiarati disponibili ad adottare una soluzione basata sul cloud, come i portafogli europei delle imprese, soprattutto qualora riesca a razionalizzare i processi e a ridurre i costi. Sono state tuttavia espresse preoccupazioni in merito ai problemi di integrazione e alla necessità di offrire sostegno e orientamento chiari. I portatori di interessi hanno altresì individuato vari casi d'uso e opportunità di riduzione dei costi, tra cui l'automazione della verifica dell'identità, la razionalizzazione dei processi di conformità e la garanzia di poter svolgere transazioni transfrontaliere sicure. I potenziali benefici sono stati quantificati in termini di risparmio di tempo per i compiti amministrativi e riduzione dei processi manuali.

I risultati della consultazione hanno evidenziato la necessità di un approccio armonizzato all'identità, alla rappresentanza e alla conformità normativa delle imprese. Le raccomandazioni comprendevano la necessità di conseguire la neutralità tecnologica, rendendo i portafogli neutrali dal punto di vista tecnologico, flessibili e adeguati alle esigenze future, sulla base di norme e protocolli armonizzati. L'interoperabilità è fondamentale, e i portafogli devono integrarsi con i quadri esistenti, come il portafoglio europeo di identità digitale, per garantire operazioni transfrontaliere senza soluzione di continuità. I portafogli dovrebbero basarsi su modelli sostenibili e orientati al mercato, che offrano orientamenti chiari e un sostegno all'adozione. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alle PMI, in considerazione dei problemi che devono affrontare per l'adozione di strumenti digitali, oltre che della necessità di disporre di casi d'uso chiari e attuabili.

La strategia di consultazione dei portatori di interessi ha offerto indicazioni preziose sulle esigenze, i problemi e le aspettative degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico in relazione ai portafogli europei delle imprese. I risultati sono stati integrati nell'elaborazione del regolamento, garantendo che esso soddisfi le esigenze specifiche degli utenti professionali: dimostrandosi neutrale dal punto di vista tecnologico e adeguato alle esigenze future; permettendo la consultazione sicura dei dati tratti dai registri delle imprese e da altre fonti autentiche, in modo da garantire la tracciabilità delle interazioni; creando un

modello orientato al mercato, e infine imponendo agli organismi del settore pubblico di accettare i portafogli delle imprese al fine di garantire un'adozione coerente ed efficace in tutta l'UE.

L'iniziativa si basa inoltre sull'ampia consultazione pubblica condotta nel 2021 nel contesto della revisione del regolamento eIDAS, che ha raccolto ampi riscontri sull'identità digitale e sui servizi fiduciari. I risultati di tale consultazione restano validi per comprendere le aspettative degli utenti in materia di interoperabilità, certezza del diritto, utilizzabilità transfrontaliera e fiducia. Pertanto non si è tenuta alcuna consultazione pubblica aperta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Per la stesura della presente iniziativa la Commissione si è basata su perizie esterne. Oltre a condurre scambi regolari con gli esperti degli Stati membri, i registri delle imprese e i rappresentanti dell'industria, la Commissione ha incaricato alcune società di consulenza specializzate di partecipare alla raccolta e all'analisi delle prove. Le società incaricate hanno effettuato colloqui e indagini mirate con i portatori di interessi, hanno raccolto riscontri qualitativi e quantitativi e hanno svolto un'analisi costi/benefici per il documento di lavoro dei servizi della Commissione. Il loro lavoro è stato integrato dalle perizie interne della Commissione.

- **Documento di lavoro dei servizi della Commissione**

Per la presente proposta è stata concessa una deroga alla valutazione d'impatto, in quanto i portafogli europei delle imprese si fondano direttamente sulla scelta politica già valutata nel 2021 per il quadro europeo relativo a un'identità digitale e lo adattano al contesto specifico e alle particolari esigenze degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico. La proposta segue pertanto l'opzione prescelta nel 2021, vale a dire l'istituzione di un quadro armonizzato relativo al portafoglio con effetti giuridici a livello di Unione, adattandolo alle singole situazioni in base alle interazioni professionali. È stato tuttavia elaborato un documento di lavoro dei servizi della Commissione che analizza nei dettagli i costi e i benefici previsti della proposta. Il documento delinea la logica di intervento (problemi, fattori trainanti e obiettivi), descrive l'opzione strategica e quantifica gli impatti economici sia per gli organismi del settore pubblico che per gli operatori economici sulla base di una ricerca condotta con metodi misti: tali metodi comprendono l'analisi quantitativa e qualitativa delle fonti pubbliche, dei dati offerti dalle indagini e dai colloqui, combinati con fonti secondarie (il documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene i dettagli completi della metodologia).

Per conseguire gli obiettivi di semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi e sicurezza delle interazioni digitali transfrontaliere, l'iniziativa impone a tutti gli organismi del settore pubblico dell'UE di accettare, nella propria interazione con gli operatori economici, i portafogli europei delle imprese ai fini delle funzionalità di base minime (identificazione/autenticazione, apposizione di una firma o di un sigillo, presentazione e ricezione di documenti e notifiche ufficiali), che hanno effetti giuridici equivalenti a quelli delle procedure cartacee o in presenza in tutta l'UE. Lo strumento è neutrale dal punto di vista tecnologico e orientato al mercato: non prescrive un unico tipo di progettazione, lascia spazio a caratteristiche innovative al di là del livello comune e garantisce l'interoperabilità con i servizi fiduciari eIDAS e le fonti autentiche.

Gli impatti dell'opzione strategica sono illustrati in dettaglio nell'allegato 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione. L'analisi costi-benefici segnala costi diretti annuali, a

carico sia degli operatori economici sia degli organismi del settore pubblico. Sono suddivisi in costi una tantum per la formazione e l'onboarding, l'attivazione e l'attuazione informatica, costi di aggiudicazione/appalto e costi ricorrenti per i diritti di licenza e la manutenzione. Nel complesso quando i portafogli delle imprese raggiungeranno il pieno potenziale, e il tasso di adozione, sia per gli organismi del settore pubblico sia per gli operatori economici, toccherà il 100 %, i costi e i benefici totali stimati potrebbero raggiungere le cifre seguenti:

Portatore di interessi	N. nell'UE	Anno 1 (in miliardi di EUR)			Anno 2 (in miliardi di EUR)		
		Benefici	Costi	<b>Benefici netti</b>	Benefici	Costi	<b>Benefici netti</b>
Organismi del settore pubblico	95,825	19,13	7,32	<b>11,81</b>	19,13	1,15	<b>17,98</b>
Operatori economici	32 721 957	205,82	60,67	<b>145,15</b>	205,82	27,23	<b>178,59</b>
<b>Totale</b>		<b>224,95</b>	<b>67,99</b>	<b>156,96</b>	<b>224,95</b>	<b>28,38</b>	<b>196,57</b>

Tra le microimprese, i lavoratori autonomi e le imprese individuali potrebbero utilizzare i propri portafogli europei di identità digitale per accedere al canale di comunicazione di recente introduzione e interagire con l'ecosistema dei portafogli delle imprese, senza acquistare l'intero portafoglio delle imprese. Sulla base degli attuali prezzi di mercato in tutta l'UE, il costo annuale ricorrente stimato per questo servizio è di circa 45 EUR; sembra quindi che tali operatori potrebbero connettersi all'ecosistema a un costo relativamente contenuto.

È importante sottolineare che l'entità dei benefici netti dipende dal tasso di utilizzo dei portafogli europei delle imprese da parte degli operatori economici, e in particolare delle PMI, che costituiscono la quota più rilevante di operatori economici. Quanto più intenso è l'utilizzo, tanto maggiori sono l'efficienza, la semplificazione e i risparmi sui costi che ne derivano in tutto il mercato interno. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione prende in considerazione diversi scenari: a livelli di adozione più modesti, l'iniziativa genera già incrementi di efficienza apprezzabili per gli operatori economici, e le autorità pubbliche ottengono rendimenti positivi a breve distanza di tempo. All'intensificarsi dell'utilizzo entrambe le categorie di portatori di interessi (in particolare le PMI e le microimprese) registrano evidenti benefici netti, con il progressivo affermarsi degli effetti di rete. In presenza di tassi di utilizzo più elevati i portafogli europei delle imprese diventano di fatto uno standard per gli scambi tra imprese e pubblica amministrazione, con crescenti effetti di ricaduta nei contesti di interazione tra imprese (per un'analisi più dettagliata, cfr. capitolo 6 e allegati 3 e 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

Al di là dei risparmi diretti inoltre l'iniziativa genera, per l'economia e la società dell'UE in generale, notevoli benefici indiretti articolati in tre settori. Il primo settore riguarda le opportunità economiche e la competitività del mercato. La riduzione del tempo dedicato al rispetto della conformità libera risorse che si possono reindirizzare verso l'innovazione e l'espansione dei servizi transfrontalieri. Migliorando la qualità e la trasparenza dei dati l'iniziativa contribuisce inoltre a far diminuire le frodi e a ottimizzare i processi interni. Nel secondo settore, che riguarda la fiducia e la resilienza, si prevede che i portafogli europei delle imprese accresceranno la fiducia nelle transazioni digitali e rafforzeranno la ciberresilienza e la continuità operativa dell'UE, anche durante le crisi. Il terzo settore è quello della sostenibilità ambientale; qui si prevedono vantaggi derivanti dalla riduzione dei processi cartacei e dalla facilitazione di una comunicazione più efficiente in materia di sostenibilità.

Per gli organismi del settore pubblico, i portafogli europei delle imprese dovrebbero apportare miglioramenti strutturali e duraturi in termini di efficienza amministrativa e qualità dei servizi. Automatizzando la verifica, la gestione dei documenti e lo scambio di dati, l'iniziativa riduce il trattamento manuale e il rischio di errori umani, accelera il processo decisionale e offre risultati più affidabili a cittadini e imprese. Il consolidamento dei sistemi di autenticazione e comunicazione in un quadro armonizzato dell'UE rafforza la cibersicurezza e la sovranità digitale, consente di coordinare la gestione dei rischi e di ottenere flussi di dati sicuri. Parallelamente la disponibilità di un canale tracciabile e standardizzato per lo scambio di informazioni razionalizza la vigilanza normativa, consentendo alle autorità di fare affidamento su dati accurati e verificabili e di adottare soluzioni RegTech innovative che migliorino la supervisione e il monitoraggio della conformità.

Nel loro insieme questi benefici indiretti rafforzano la competitività dell'UE, accrescono la fiducia nelle infrastrutture digitali e sostengono obiettivi strategici più ampi quali il Green Deal e il decennio digitale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta istituisce i portafogli europei delle imprese come strumento unico e armonizzato che consente agli operatori economici di identificare, firmare, conservare, presentare e ricevere documenti nelle loro interazioni con le autorità pubbliche. Sarà così possibile sostituire le frammentate procedure nazionali con una soluzione sicura e interoperabile, che eliminerà la complessità amministrativa e ridurrà i costi di conformità.

Per gli organismi del settore pubblico i processi di comunicazione e verifica saranno razionalizzati, grazie a una maggiore efficienza della vigilanza e della conservazione dei documenti. Per gli operatori economici, in particolare le PMI, si elimineranno la duplicazione delle procedure e gli oneri sproporzionati. I vantaggi più rilevanti andranno alle PMI, su cui gravano in misura sproporzionata la frammentazione e la duplicazione delle procedure amministrative. I benefici diretti sono stimati a 4 000 EUR all'anno a livello individuale per le microimprese e a 42 250 EUR all'anno per le PMI di maggiori dimensioni, ma l'impatto non si limita ai risparmi sui costi: procedure transfrontaliere semplificate consentiranno uno stabilimento più rapido all'estero, un accesso più agevole ai finanziamenti e una partecipazione più ampia ai mercati degli appalti. Garantendo la certezza del diritto e l'uniformità dell'applicazione, la proposta promuove la libera circolazione delle merci e dei servizi, favorendo nel contempo l'innovazione e consentendo lo sviluppo di caratteristiche orientate al mercato.

- **Diritti fondamentali**

Sebbene riguardi principalmente le persone giuridiche, la presente proposta legislativa promuove indirettamente la tutela di vari diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Offrendo uno strumento armonizzato e affidabile per le interazioni commerciali transfrontaliere, l'iniziativa rafforza la libertà d'impresa (articolo 16) abbattendo le barriere superflue nel mercato unico. Agevola inoltre l'esercizio della libertà professionale e del diritto di lavorare (articolo 15), in quanto le imprese e i professionisti possono ampliare le proprie attività a livello transfrontaliero più facilmente e a costi inferiori.

Nel loro ruolo di "gatekeeper" delle procedure amministrative all'interno del mercato unico, gli organismi del settore pubblico saranno in grado di offrire procedure più trasparenti ed efficienti, rafforzando così indirettamente il diritto a una buona amministrazione (articolo 41). I portafogli europei delle imprese contribuiscono inoltre a garantire un elevato livello di

protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) in linea con la vigente legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (UE) 2016/67. Ad esempio la caratteristica della divulgazione selettiva, che si ispira al quadro europeo relativo a un'identità digitale, costituisce anche una misura per la protezione dei dati personali: gli utenti dei portafogli europei delle imprese sono infatti in grado di controllare il tipo e la quantità di dati comunicati ad altri titolari di portafogli europei delle imprese e ad altre parti facenti affidamento sulla certificazione. Nel preparare l'attuazione del registro digitale europeo, si dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti principi e obblighi in materia di protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Infine, aumentando l'accuratezza e l'affidabilità delle credenziali commerciali, la proposta rafforza indirettamente la protezione dei consumatori (articolo 38) e contribuisce alla fiducia generale nelle dinamiche del mercato unico.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'inclusione dei soggetti dell'Unione avrà implicazioni finanziarie, che saranno coperte prevalentemente dal bilancio dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. Tali costi sono principalmente associati all'attuazione e all'uso dei portafogli europei delle imprese da parte dei soggetti dell'Unione e all'istituzione e al mantenimento del registro digitale europeo in seno alla Commissione.

Una panoramica dettagliata dei costi in questione è riportata nella "scheda finanziaria" collegata alla presente proposta.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'impatto del regolamento proposto sarà monitorato e valutato conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, per quanto riguarda la sua attuazione e applicazione. Le modalità di monitoraggio costituiscono una parte importante della proposta. La Commissione ne monitorerà l'attuazione al fine, in primo luogo, di generare le informazioni necessarie e pertinenti che confluiranno in una futura valutazione e, in secondo luogo, di fornire dati concreti per l'elaborazione delle politiche. In particolare saranno valutati e monitorati gli aspetti seguenti: 1) riduzione degli oneri amministrativi di conformità normativa e degli obblighi di comunicazione per le imprese attraverso benefici economici dimostrabili, 2) miglioramento dell'erogazione dei servizi pubblici e 3) rafforzamento della competitività grazie all'introduzione dei portafogli delle imprese.

In considerazione dell'impatto orizzontale del presente regolamento e tenuto conto della vasta gamma di casi d'uso potenzialmente interessati dai portafogli delle imprese in vari settori economici, sarà importante garantire un coordinamento efficiente e collaborativo dell'attuazione del regolamento stesso. A tal fine sarà istituito in seno alla commissione un gruppo interservizi trasversale presieduto dalla DG CONNECT.

Per quanto riguarda l'applicazione dello strumento proposto, la Commissione europea e le autorità nazionali competenti valuteranno anche: 1) lo sviluppo di un mercato per l'identificazione digitale sicura e i servizi fiduciari tra gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico; 3) l'affidabilità e la sicurezza delle soluzioni disponibili e la loro

conformità a tutti i requisiti per la fornitura dei portafogli europei delle imprese e 3) l'adozione dei portafogli delle imprese nei diversi settori.

Quattro anni dopo l'adozione del regolamento la Commissione effettuerà una valutazione dell'efficacia che i portafogli europei delle imprese avranno dimostrato nel conseguimento dei propri obiettivi. La valutazione esaminerà in particolare l'utilizzabilità delle funzionalità di base minime dei portafogli, il livello di conformità dei fornitori di portafogli, il funzionamento della vigilanza e delle sanzioni a livello nazionale, l'esecuzione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e l'uso dei portafogli delle imprese e del servizio di recapito certificato qualificato. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione i dati e gli elementi di prova necessari per tale valutazione (per un'analisi approfondita dell'aspetto del monitoraggio e della valutazione, cfr. il capitolo 9 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta che si applica alla fornitura e all'accettazione dei portafogli europei delle imprese. Stabilisce inoltre le definizioni utilizzate in tutto l'atto. La definizione dei portafogli europei delle imprese è deliberatamente ampia e neutrale dal punto di vista tecnologico, in modo da consentire flessibilità per le diverse soluzioni orientate al mercato e i futuri sviluppi tecnologici: un portafoglio digitale che consenta ai titolari di conservare, gestire e condividere dati di identificazione verificati e attestati elettronici di attributi, nonché di conferire e delegare mandati in modo giuridicamente riconosciuto.

Il capo II stabilisce le componenti fondamentali del quadro dei portafogli europei delle imprese. Sancisce il principio dell'equivalenza giuridica, disposizione che equipara le azioni svolte attraverso un portafoglio europeo delle imprese a quelle effettuate in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo: si tratta di un elemento essenziale per eliminare le frizioni di natura amministrativa negli scambi in questione. Il principio dell'equivalenza si applica anche all'uso del servizio elettronico di recapito certificato qualificato da parte di lavoratori autonomi e imprese individuali. Lo stesso capo definisce, insieme ai requisiti tecnici, una serie minima e interoperabile di funzionalità di base, unitamente a un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come servizio indipendente per gli utenti dei portafogli europei di identità digitale, che è ulteriormente ampliato nell'allegato e dovrebbe essere integrato da atti di esecuzione. Le disposizioni di questo capo definiscono anche i soggetti che possono fornire portafogli europei delle imprese, i requisiti pertinenti che tali persone giuridiche devono soddisfare e il processo che un soggetto ammissibile deve seguire a livello nazionale per essere incluso nell'elenco di fiducia dei fornitori. Per garantire un riconoscimento transfrontaliero coerente, la proposta si basa sui dati di identificazione dei titolari dei portafogli europei delle imprese rilasciati come attestati elettronici di attributi da prestatori di servizi fiduciari qualificati, da organismi nazionali del settore pubblico, oppure dalla Commissione per i soggetti dell'Unione. L'utilizzo di tali attestati garantisce che ogni titolare di portafoglio delle imprese possa essere identificato in modo affidabile sulla base di informazioni ufficiali e verificabili. A ciascun titolare di portafoglio delle imprese inoltre è attribuito un identificativo unico. Se si attribuisce un identificativo unico europeo a norma della direttiva (UE) 2017/1132 sul diritto societario o della direttiva antiriciclaggio, i portafogli delle imprese utilizzeranno l'identificativo unico europeo come identificativo unico. Negli altri casi gli Stati membri designano i registri nazionali esistenti e i corrispondenti numeri di registrazione come fonte autentica per generare un identificativo equivalente. La struttura e le specifiche tecniche di tale identificativo, che

assicurano l'unicità e l'interoperabilità a livello dell'Unione, saranno definite mediante atti di esecuzione.

Per consentire una comunicazione semplice e diretta mediante i portafogli delle imprese, la proposta istituisce inoltre un registro digitale europeo, che sarà realizzato e mantenuto dalla Commissione e consentirà di contattare facilmente gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico, attuando nel contempo misure adeguate per la protezione dei dati di carattere personale. A tale riguardo la Commissione stabilirà norme, specifiche tecniche e categorie di informazioni da comunicare alla Commissione per il registro mediante atti di esecuzione.

Il capo II stabilisce inoltre il meccanismo di governance e di vigilanza. Per ridurre al minimo la frammentazione e sfruttare le competenze esistenti, la proposta designa gli organismi di vigilanza eIDAS attualmente in carica quali autorità di controllo in ciascuno Stato membro, per i fornitori di portafogli delle imprese stabiliti nei rispettivi territori. Tali autorità assistono inoltre i fornitori di portafogli delle imprese nell'accesso alle informazioni necessarie per il rilascio dei dati di identificazione dei titolari da parte degli emittenti di dati di identificazione dei titolari sulla base delle informazioni disponibili da fonti autentiche; cooperano strettamente con le autorità competenti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati; e notificano alla Commissione i registri nazionali contenenti dati sugli operatori economici e sugli organismi del settore pubblico. A questo riguardo il regolamento definisce il ruolo e i compiti di tali autorità. Dato l'equilibrio istituzionale dei trattati, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE (soggetti dell'Unione) non sono sottoposti alla vigilanza degli Stati membri. La proposta prevede invece un meccanismo di vigilanza a livello dell'Unione nell'ambito della Commissione.

Il capo III stabilisce gli obblighi imposti agli organismi del settore pubblico. A norma di tali disposizioni gli organismi del settore pubblico consentono agli operatori economici di utilizzare i portafogli europei delle imprese al fine di identificare, autenticare, apporre una firma o un sigillo, presentare documenti e inviare o ricevere notifiche nelle procedure amministrative o di comunicazione. Per lo scambio di documenti e notifiche, gli organismi del settore pubblico devono a loro volta detenere un portafoglio europeo delle imprese e utilizzare il canale di comunicazione sicuro. Gli obblighi devono essere rispettati entro termini prestabiliti. Gli organismi del settore pubblico possono inoltre riconoscere l'uso dei portafogli europei delle imprese e del canale di comunicazione (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) quale unico mezzo per presentare documenti e attestati elettronici ove richiesto dal diritto dell'Unione. La Commissione riesaminerà tali obblighi e la loro portata nel corso del tempo.

Il capo IV definisce la dimensione internazionale del quadro del portafoglio europeo delle imprese, stabilendo la possibilità di riconoscere i sistemi sviluppati in paesi terzi che offrono funzionalità equivalenti alla proposta, laddove le condizioni pertinenti garantiscano un livello comparabile di fiducia, sicurezza e interoperabilità. Questo approccio consente all'UE di agevolare scambi globali affidabili con partner di paesi terzi, mantenendo nel contempo gli elevati standard dell'Unione in materia di identità digitale, autenticazione e integrità dei dati.

Il capo V contiene le disposizioni orizzontali e finali. Prevede la valutazione e il riesame del regolamento proposto per verificare l'efficacia della sua attuazione e il funzionamento del quadro di vigilanza.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 29 gennaio 2025 "Bussola per la competitività dell'UE"<sup>(2)</sup> la Commissione ha annunciato che il portafoglio europeo delle imprese, muovendo dal quadro europeo relativo a un'identità digitale, costituirà il fondamento di un'attività commerciale semplice e digitale nell'Unione, offrendo alle imprese un ambiente privo di intralci per interagire con tutte le pubbliche amministrazioni.
- (2) Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> istituisce il quadro europeo relativo a un'identità digitale e introduce i portafogli europei di identità digitale, che consentono agli utenti di conservare e gestire in modo sicuro la propria identità digitale e i propri attestati elettronici di attributi, nonché di accedere a un'ampia gamma di servizi online. Il quadro europeo relativo a un'identità digitale prevede nuovi servizi fiduciari, tra cui il rilascio di attestati elettronici di attributi, e migliora così la sicurezza e l'affidabilità delle transazioni e delle interazioni online.
- (3) Al fine di promuovere un'economia europea competitiva e digitale e di agevolare le imprese transfrontaliere, è necessario creare un ambiente sicuro e senza soluzione di continuità per l'interazione digitale tra gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico in diverse configurazioni.
- (4) Al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei portafogli europei delle imprese, dovrebbero applicarsi le specifiche tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 910/2014 e nei successivi regolamenti di esecuzione istituiti a norma di tale regolamento, nonché gli sviluppi tecnologici e normativi e il lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946, in particolare l'architettura e il quadro di

---

<sup>1</sup> GU C 365 del 23.9.2022, pag. 18.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

riferimento; in caso di incoerenza dovrebbero prevalere le specifiche stabilite nel presente regolamento.

- (5) Al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico digitale, assicurare l'interoperabilità e ridurre gli oneri amministrativi, è essenziale garantire la compatibilità tra i portafogli europei delle imprese e i sistemi e le soluzioni esistenti a livello sia dell'Unione che nazionale. Come prescrive il regolamento su un'Europa interoperabile e per migliorare la sicurezza e l'efficienza degli scambi di dati in tutta l'Unione, l'attuazione dei portafogli europei delle imprese dovrebbe per quanto possibile, ove opportuno e a seguito di un'analisi tecnica, avvalersi delle infrastrutture e degli elementi costitutivi digitali dell'UE esistenti, compresi quelli sviluppati nell'ambito del sistema tecnico a tantum, del sistema di interconnessione dei registri delle imprese e del portafoglio europeo di identità digitale, garantendo in tal modo la complementarità, l'interoperabilità e l'uso efficiente delle risorse pubbliche.
- (6) I portafogli europei delle imprese sono uno strumento digitale che consente agli operatori economici di interagire con gli organismi del settore pubblico nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di comunicazione e dello svolgimento delle procedure amministrative. L'uso delle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese per identificare e autenticare, apporre una firma o un sigillo, presentare documenti e inviare o ricevere notifiche non dovrebbe pregiudicare i requisiti procedurali che potrebbero far parte di una procedura amministrativa e che non possono essere soddisfatti dalle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese. Questi requisiti procedurali possono includere eventuali garanzie o verifiche supplementari, come controlli volti a garantire la conoscenza o la comprensione del contenuto di un documento o delle implicazioni della firma di un contratto, oppure azioni specifiche necessarie nell'ambito di una procedura amministrativa e non supportate dalle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese. Gli organismi del settore pubblico dovrebbero pertanto assicurare il rispetto di tutti i requisiti procedurali pertinenti, comprese eventuali azioni o processi specifici che devono essere svolti nell'ambito di una procedura amministrativa e non possono essere eseguiti tramite i portafogli europei delle imprese.
- (7) Gli organismi del settore pubblico hanno la flessibilità di decidere in che modo provvedere ad accettare i portafogli europei delle imprese, tenendo conto della diversità delle proprie infrastrutture informatiche e delle esigenze di interoperabilità. Questo approccio consente agli organismi del settore pubblico di mantenere i quadri operativi esistenti, beneficiando nel contempo dei vantaggi offerti dai portafogli europei delle imprese.
- (8) Il presente regolamento lascia impregiudicati l'autonomia procedurale, i requisiti costituzionali e l'indipendenza della magistratura che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri, nonché il quadro, l'integrità e le garanzie procedurali dei procedimenti giudiziari.
- (9) Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia della sua integrità territoriale e il mantenimento dell'ordine pubblico.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati il diritto delle persone giuridiche di trasmettere una sola volta le informazioni agli organismi del settore pubblico, nonché il diritto degli Stati membri di continuare a utilizzare altri sistemi per la trasmissione di documenti e dati tra autorità competenti, come prevede il diritto

dell'Unione, ad esempio il regolamento (UE) 2018/1724<sup>4</sup>) e la direttiva (UE) 2017/1132 che istituisce il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

- (11) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la competitività, tutti i soggetti che svolgono attività economiche, comprese le società, le organizzazioni, i lavoratori autonomi, le imprese individuali e qualsiasi altro tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dalla forma giuridica, dovrebbero poter utilizzare i portafogli europei delle imprese. Per garantire la possibilità di scambiare le notifiche e i documenti giuridicamente validi e di adempiere gli obblighi di comunicazione mediante i portafogli europei delle imprese, è necessario istituire un canale di comunicazione affidabile e sicuro, utilizzabile dai titolari dei portafogli europei delle imprese in tutta l'Unione. È pertanto opportuno integrare nei portafogli europei delle imprese, come canale di comunicazione sicuro, un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ("QERDS") che dovrebbe consentire lo scambio sicuro e giuridicamente valido di informazioni tra le parti, come prevede l'articolo 43 del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (12) Per offrire una soluzione su misura ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali, è essenziale garantire l'integrazione senza soluzione di continuità tra i portafogli europei di identità digitale e i portafogli europei delle imprese. Tale integrazione dovrebbe consentire a queste persone di autenticarsi utilizzando il proprio portafoglio europeo di identità digitale e di accedere ai servizi fiduciari offerti per i portafogli europei delle imprese, tra cui il QERDS istituito come canale di comunicazione sicuro nel presente regolamento, utilizzando tali portafogli, senza che sia necessario creare un'identità distinta per l'impresa. Si dovrebbero pertanto autorizzare i fornitori di portafogli europei delle imprese a offrire il canale di comunicazione sicuro come servizio indipendente ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali che utilizzano i portafogli europei di identità digitale a titolo professionale, garantendo l'interoperabilità per facilitare il passaggio da un'applicazione all'altra, nonché servizi fiduciari quali le firme elettroniche e i servizi di validazione temporale qualificata e non qualificata. È opportuno promuovere tale accesso al canale di comunicazione sicuro per i lavoratori autonomi e le imprese individuali garantendo un'offerta, a prezzi ragionevoli e accessibili, che rifletta le esigenze di utilizzo e sia accompagnata da condizioni d'uso che non impongano un onere eccessivo a queste persone.
- (13) I portafogli europei delle imprese, insieme al regolamento (UE) 2018/1724, dovrebbero sostenere il futuro 28° regime<sup>5</sup>) fornendo l'infrastruttura digitale per le procedure interamente digitali, e consentendo alle start-up e alle scale-up di svolgere operazioni a livello dell'UE in modo rapido ed efficiente. I portafogli delle imprese dovrebbero fornire l'infrastruttura digitale per la strategia del 28° regime che mette il digitale al primo posto, semplificando le interazioni transfrontaliere e riducendo gli oneri amministrativi, ad esempio agevolando la conservazione e la firma sicure di contratti e certificati oppure la presentazione, la ricezione e la condivisione di applicazioni e documenti elettronici. Fornendo tale infrastruttura, i portafogli delle imprese dovrebbero contribuire a realizzare il principio del "digitale per default",

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj/ita>).

<sup>5</sup> Commissione europea, invito a presentare contributi 28° regime - *Quadro di diritto societario dell'UE*, 8 luglio, disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14674-28th-regime-a-single-harmonized-set-of-rules-for-innovative-companies-throughout-the-EU\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14674-28th-regime-a-single-harmonized-set-of-rules-for-innovative-companies-throughout-the-EU_it)

favorendo la crescita e lo sviluppo delle imprese dell'UE e rafforzandone la competitività.

- (14) Dato l'obiettivo di istituire un ecosistema digitale unificato per l'identificazione e l'autenticazione elettroniche, e per lo scambio di documenti, notifiche e attestati elettronici di attributi, è necessario includere i soggetti dell'Unione tra gli organismi del settore pubblico contemplati dal presente regolamento. Tale inclusione dovrebbe dar luogo a un quadro coerente che consenta ai titolari dei portafogli europei delle imprese di dialogare con tutti i livelli della pubblica amministrazione, riducendo in tal modo le complessità amministrative e incoraggiando l'adozione di tali portafogli.
- (15) Al fine di garantire il rilascio e l'integrazione corretti dei portafogli europei delle imprese nelle operazioni e nei sistemi dei soggetti dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe tenere debitamente conto della natura e della struttura specifiche di tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea. Per garantire il rispetto dell'autonomia amministrativa e la sicurezza dei soggetti dell'Unione, questi ultimi dovrebbero essere autorizzati ad acquistare i portafogli europei delle imprese da fornitori già stabiliti, oppure a sviluppare i propri portafogli europei delle imprese o ancora a fungere essi stessi da fornitori per i soggetti dell'Unione. Qualora agiscano in qualità di fornitori di portafogli europei delle imprese, i soggetti dell'Unione dovrebbero essere sottoposti anche a un quadro di vigilanza. In tali casi è opportuno incaricare la Commissione di vigilare sulla fornitura dei portafogli europei delle imprese da parte dei soggetti dell'Unione.
- (16) Il regolamento (UE) n. 910/2014 ha istituito un quadro per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari nel mercato interno. Sulla base dell'ecosistema istituito dal regolamento (UE) n. 910/2014, i portafogli europei delle imprese dovrebbero offrire agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico una soluzione sicura e affidabile per l'identificazione e l'autenticazione digitali, la condivisione dei dati e il recapito di notifiche giuridicamente valide. Il quadro fiduciario per i portafogli europei delle imprese, compreso l'uso di elenchi di fiducia, dovrebbe basarsi sulle strutture istituite a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (17) I portafogli europei delle imprese dovrebbero consentire alle persone cui è conferito il potere di agire per conto di un soggetto in questioni giuridiche, finanziarie e amministrative di esercitare le proprie funzioni firmando qualsiasi attestato, dichiarazione o documento eseguito mediante una firma elettronica giuridicamente valida ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, il quale stabilisce che le firme elettroniche hanno effetto giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
- (18) I portafogli europei delle imprese dovrebbero incorporare un sistema di autorizzazione basato sui mandati e sui ruoli, che disciplini l'accesso ai servizi e alle transazioni all'interno del portafoglio europeo delle imprese in modo da preservare l'integrità dell'identità del titolare di tale portafoglio, a sostegno della delega di poteri e dei mandati in un contesto professionale. Tale sistema dovrebbe consentire agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico di attribuire diritti ai rappresentanti autorizzati tramite mandati tecnici chiaramente definiti, che consentano al titolare di uno specifico portafoglio europeo delle imprese di concedere pieni diritti di utilizzare la soluzione in generale, di agire per suo conto e, tramite un mandato amministrativo, di assegnare ruoli e responsabilità a vari utenti della soluzione all'interno dell'organizzazione. Tale sistema di autorizzazione dovrebbe garantire la compatibilità

con la procura digitale dell'UE, come stabilisce la direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>. Tale sistema di autorizzazione dovrebbe essere robusto e scalabile, in modo da consentire agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico, in quanto titolari di portafogli europei delle imprese, di delegare l'autorità a più utenti, compresi i dipendenti o altre persone fisiche o giuridiche autorizzate, e agevolare così la gestione efficiente e sicura delle attività interne garantendo che l'accesso ai portafogli europei delle imprese e alle loro funzioni sia controllato e verificabile. Tale sistema dovrebbe disciplinare l'accesso ai servizi e alle transazioni all'interno del portafoglio europeo delle imprese, preservando l'integrità dell'identità dei titolari.

- (19) Al fine di agevolare le transazioni commerciali transfrontaliere, ridurre gli oneri amministrativi e promuovere la crescita economica, è necessario stabilire un quadro giuridico chiaro e prevedibile che riconosca l'equivalenza giuridica tra l'uso dei portafogli europei delle imprese, o delle loro funzionalità di base e del canale di comunicazione sicuro qualora quest'ultimo sia utilizzato da lavoratori autonomi e imprese individuali, e altri metodi accettati che consentano agli operatori economici di identificare, autenticare, presentare documenti e ricevere notifiche nelle loro interazioni con organismi del settore pubblico nell'Unione. A tal fine l'uso delle funzionalità di base di un portafoglio europeo delle imprese, o del canale di comunicazione sicuro se quest'ultimo è utilizzato da lavoratori autonomi e imprese individuali, dovrebbe avere gli stessi effetti giuridici di una transazione legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe altrimenti ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili.
- (20) Per rendere coerente l'esperienza dell'utente e garantire l'utilità, l'affidabilità e l'interoperabilità dei portafogli europei delle imprese in tutta l'Unione, i fornitori dei portafogli europei delle imprese dovrebbero implementare una serie di funzionalità di base. Dovrebbero inoltre rimanere liberi di offrire caratteristiche aggiuntive nell'ambito della propria offerta commerciale, promuovendo l'innovazione e rispondendo alle esigenze del mercato. Al fine di garantire condizioni uniformi per lo sviluppo e l'uso delle funzionalità di base, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti e le specifiche tecniche necessari ad assicurare l'interoperabilità e il funzionamento senza soluzione di continuità in tutta l'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n.182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> e dovrebbero comprendere le competenze per definire le norme e i protocolli necessari per il canale di comunicazione sicuro, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici.
- (21) I portafogli europei delle imprese dovrebbero semplificare le complesse interazioni tra gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico; e potrebbero anche agevolare le interazioni tra gli operatori economici stessi, riducendo gli oneri amministrativi che essi devono sostenere in un'ampia gamma di settori economici. Al fine di promuovere l'innovazione e la competitività, i portafogli europei delle imprese dovrebbero prevedere casi d'uso settoriali e migliorare l'efficienza operativa,

---

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L, 2025/25, 10.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj>).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

garantendo nel contempo flessibilità e adattabilità per soddisfare le peculiari esigenze dei diversi settori, compresi tra gli altri l'agricoltura, l'energia, l'ambiente e il coordinamento della sicurezza sociale.

- (22) L'uso dei portafogli europei delle imprese in tali contesti può contribuire alla riduzione dei costi e promuovere un'ampia gamma di applicazioni e casi d'uso in tutta l'Unione, come la presentazione di dichiarazioni, le domande di finanziamento pubblico, l'accesso ai servizi pubblici e l'agevolazione della condivisione sicura dei dati e dell'accesso all'interno degli spazi di dati, ad esempio la presentazione dei certificati A1 per i lavoratori distaccati di cui al regolamento (UE) n. 883/2004.
- (23) L'istituzione dei portafogli europei delle imprese insieme al sistema tecnico una tantum dovrebbe produrre robuste sinergie in grado di massimizzare l'efficienza e la facilità operativa. In particolare gli operatori economici dovrebbero poter utilizzare il portafoglio europeo delle imprese per conservare e trasmettere le prove recuperate dalle autorità pubbliche competenti attraverso il sistema tecnico una tantum. Se del caso gli operatori economici dovrebbero anche poter combinare le prove contenute nel portafoglio europeo delle imprese con le prove recuperate tramite il sistema tecnico una tantum nel contesto delle procedure pubbliche. Offrendo una piattaforma digitale sicura per la conservazione e lo scambio di documenti commerciali, i portafogli europei delle imprese dovrebbero quindi agevolare lo scambio di tali documenti tra organismi del settore pubblico tramite i meccanismi istituiti nell'ambito del sistema tecnico una tantum.
- (24) Per garantire il coordinamento tra la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in corso nell'Unione, la modernizzazione dello scambio transfrontaliero sicuro di informazioni e la necessità di fornire agli operatori economici strumenti digitali efficienti per interagire con le autorità, è necessario istituire un quadro coerente che consenta un'interazione agevole fra tali sistemi pertinenti. Il miglioramento di tale coordinamento consentirà di ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la certezza del diritto e rendere più efficace la cooperazione transfrontaliera; ciò assicurerà il funzionamento senza soluzione di continuità dei canali di comunicazione utilizzati dagli operatori economici all'interno del mercato digitale europeo. In tale contesto i portafogli europei delle imprese dovrebbero integrare i sistemi di cui al regolamento (UE) 2023/2844 e al regolamento (UE) 2023/969; un'interazione senza soluzione di continuità fra tali sistemi e i portafogli delle imprese dovrebbe essere mantenuta mediante il punto di accesso dei portafogli delle imprese, consentendo così alle autorità competenti di mantenere tali sistemi e promuovendo nel contempo la semplificazione a favore delle imprese europee.
- (25) Per agevolare lo scambio flessibile ed efficiente di informazioni e servizi nell'utilizzo dei portafogli europei delle imprese, oltre che per garantire un'integrazione senza soluzione di continuità tra i portafogli europei delle imprese e le soluzioni di identità digitale esistenti, dovrebbe essere possibile utilizzare i portafogli europei di identità digitale e gli attestati elettronici di attributi per l'onboarding e la gestione dell'accesso ai portafogli europei delle imprese. Ciò dovrebbe consentire agli utenti di sfruttare le identità digitali e gli attestati elettronici di attributi esistenti per accedere ai portafogli europei delle imprese, semplificando in tal modo il processo di onboarding e migliorando l'esperienza complessiva degli utenti. L'uso degli attestati elettronici di attributi nel contesto dei portafogli europei delle imprese dovrebbe rispondere alle diverse esigenze dei titolari dei portafogli europei delle imprese e può servire a rilasciare e consentire la verifica sicura e affidabile di attributi chiave, quali l'indirizzo attuale di un titolare, il numero di partita IVA, il numero di registrazione fiscale,

l'identificativo della persona giuridica (LEI), il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) e il numero di accisa. I portafogli europei delle imprese dovrebbero essere utilizzati a sostegno di un'ampia gamma di casi d'uso, dalla semplice autenticazione e identificazione a transazioni e interazioni più complesse.

- (26) Per garantire il funzionamento sicuro e affidabile dei portafogli europei delle imprese, i fornitori di tali portafogli dovrebbero far sì che ciascun portafoglio europeo delle imprese da essi fornito sia preconfigurato per interagire con determinati servizi fiduciari necessari per consentire le funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese, tra cui la creazione di firme elettroniche qualificate, la creazione di sigilli elettronici qualificati e il rilascio e la convalida di attestati elettronici qualificati e non qualificati di attributi. A sostegno di tali funzionalità, i portafogli europei delle imprese dovrebbero consentire la condivisione e la conservazione di informazioni e documenti specifici relativi al titolare, come messaggi e documenti per il canale di comunicazione sicuro, documenti cui siano stati apposti una firma e un sigillo e serie di attributi per i servizi relativi agli attestati.
- (27) Per consentire il riconoscimento giuridico degli attestati elettronici di attributi presentati tramite i portafogli europei delle imprese, è necessario consentire la creazione e la convalida di attestati collegati, in cui un attestato sia collegato crittograficamente a un altro in modo da consentire la verifica dell'autenticità e dell'integrità di ciascun attestato individuale e di tutti gli attestati collegati collettivamente. A tal fine l'infrastruttura del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe consentire, attraverso l'uso della catena di attestati, la presentazione di un unico attestato e facilitarne il successivo riutilizzo in tutte le procedure pertinenti. Tale funzionalità dovrebbe consentire ai titolari di portafogli europei delle imprese di trasmettere un riferimento a un documento, se del caso con un elemento crittografico, come una chiave hash a un attestato sigillato rilasciato da un portafoglio europeo delle imprese, attestando in tal modo l'integrità e l'autenticità della trasmissione originale.
- (28) Affinché le norme e le specifiche tecniche per i portafogli europei delle imprese assicurino l'armonizzazione tra le varie soluzioni, è necessario definire le norme e i protocolli per le funzionalità di base, nonché i requisiti tecnici per i portafogli europei delle imprese in un allegato del presente regolamento. L'allegato dovrebbe definire i requisiti relativi all'attuazione dei portafogli europei delle imprese. Per garantire la sostenibilità e l'efficacia a lungo termine dei portafogli europei delle imprese, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire e aggiornare le procedure e le specifiche tecniche relative all'attuazione delle funzionalità di base; consentendo così l'integrazione di caratteristiche aggiuntive e nuove tecnologie che consentirebbero nuovi casi d'uso, come l'IA agentica o l'attribuzione di un'identità digitale a una risorsa (asset) di un titolare, e i portafogli europei delle imprese potrebbero continuare a sostenere l'evoluzione delle esigenze degli operatori economici in modo sicuro e affidabile. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto possibile le norme e le specifiche tecniche del portafoglio europeo delle imprese dovrebbero tenere conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche utilizzate dagli operatori economici e dai sistemi TIC esistenti, favorendo l'allineamento di tali sistemi al portafoglio europeo delle imprese e rendendoli interoperabili con quest'ultimo.

- (29) Per sostenere lo sviluppo tempestivo del mercato dei portafogli europei delle imprese, si dovrebbe dare la priorità all'adozione degli atti di esecuzione sulle funzionalità di base e delle relative specifiche tecniche. Se del caso queste ultime dovrebbero basarsi sulle norme esistenti, comprese quelle contenute nell'architettura e nel quadro di riferimento di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, per sostenere il riutilizzo di norme tecniche già note e l'adozione dei portafogli europei delle imprese.
- (30) Per assicurare l'elevato livello di fiducia, funzionalità e sicurezza di cui i portafogli europei delle imprese hanno bisogno per la fornitura transfrontaliera dei propri servizi, e in particolare per attenuare il rischio di frode, i fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbero essere soggetti a requisiti e obblighi chiari e proporzionati, senza che ad essi si aggiungano requisiti nazionali supplementari.
- (31) Per garantire un'adeguata vigilanza in linea con il presente regolamento, i soggetti che desiderano diventare fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbero essere tenuti a notificare l'intenzione di fornire tali portafogli agli organismi di vigilanza prima di offrire i propri servizi. Per salvaguardare l'integrità e la responsabilità dei fornitori di portafogli europei delle imprese e garantire la sicurezza dei dati conservati o scambiati nell'ecosistema dei portafogli europei delle imprese, è opportuno che i fornitori siano stabiliti all'interno dell'Unione. Ciò dovrebbe garantire che tali fornitori siano soggetti alla giurisdizione e alla vigilanza di un organismo competente in uno Stato membro, consentendo l'effettiva applicazione del presente regolamento e la protezione dei diritti e i dati degli utenti. Inoltre, per garantire che l'infrastruttura digitale critica dell'Unione rimanga sicura e resiliente, i fornitori dei portafogli europei delle imprese non dovrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dell'Unione e dovrebbero in particolare evitare di essere sottoposti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo. In linea con i requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione per assicurare la cooperazione e l'interoperabilità con soluzioni stabilite o approvate da partner dell'Unione che condividono gli stessi principi.
- (32) L'Unione deve tutelare i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali interferenze da parte di paesi terzi. A tal fine è necessario ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico in tutta l'Unione, oltre che sulle infrastrutture critiche dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati e dei servizi. Eventuali restrizioni dovrebbero basarsi su una valutazione del rischio proporzionata e sulle corrispondenti misure di mitigazione definite nelle politiche e nella legislazione dell'Unione. Tali limitazioni possono applicarsi ad esempio ai fornitori ad alto rischio individuati ai sensi del diritto dell'Unione.
- (33) Al fine di stabilire l'identità degli operatori economici in modo sicuro e affidabile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di attestati elettronici di attributi qualificati per rilasciare i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Gli attestati elettronici di attributi qualificati possono essere facilmente aggiornati o revocati. L'uso di attestati elettronici di attributi qualificati per stabilire l'identità degli operatori economici offre una soluzione efficiente e sicura adatta alle esigenze dell'economia digitale. I prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano tali attestati sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 910/2014 e sono soggetti a requisiti e controlli rigorosi, che garantiscono un elevato livello di sicurezza

e fiducia nel processo di rilascio. Le fonti autentiche utilizzate per verificare i dati contenuti negli attestati elettronici di attributi qualificati sono i registri delle imprese e altri registri; è opportuno promuovere l'uso del sistema di interconnessione dei registri delle imprese ("BRIS") e del sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi ("BORIS") per agevolare la verifica di questi dati, garantendo in tal modo l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di identificazione.

- (34) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sul funzionamento o sul ruolo dei registri delle imprese come fonti autentiche, né dovrebbe alterare il loro funzionamento o i dati ivi registrati, ma dovrebbe piuttosto basarsi sull'infrastruttura esistente e integrarla. A tale riguardo, qualora gli attestati elettronici di attributi siano rilasciati da una fonte autentica, come un registro delle imprese, o per suo conto, il registro potrebbe rilasciare direttamente i dati pertinenti, rafforzando ulteriormente la sicurezza e l'affidabilità del processo di identificazione.
- (35) Il regolamento (UE) n. 910/2014 impone agli Stati membri di provvedere affinché siano adottate misure volte a consentire ai prestatori di servizi fiduciari qualificati di verificare mediante mezzi elettronici, su richiesta dell'utente, l'autenticità degli attributi elencati nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 910/2014, quali titoli e licenze di studio, qualifiche e licenze professionali, poteri e mandati di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche, permessi e licenze pubblici e dati finanziari e societari. È opportuno che il quadro dei portafogli europei delle imprese si fondi su tale requisito esistente, che dovrebbe riguardare tutti i dati ufficiali pertinenti per gli operatori economici nel contesto dei portafogli europei delle imprese e consentire la verifica elettronica degli attributi, per facilitare il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e di altri attestati elettronici di attributi.
- (36) Poiché tutti gli operatori economici e i soggetti che svolgono attività economiche, compresi i lavoratori autonomi e le imprese individuali, dovrebbero essere in grado di utilizzare i portafogli europei delle imprese, i dati di identificazione dei titolari dei portafogli europei delle imprese dovrebbero essere forniti in un modo specificamente concepito per verificarne l'identità e gli attributi attestati in un contesto commerciale. Per garantire la coerenza con i vigenti quadri dell'Unione e agevolare l'interoperabilità transfrontaliera, il quadro del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe utilizzare l'identificativo unico europeo (EUID) di cui alla direttiva (UE) 2017/1132 relativa al diritto societario (testo codificato)<sup>(8)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione<sup>(9)</sup> , nonché al regolamento (UE) 2024/1624<sup>(10)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione<sup>(11)</sup>. Alle società e agli altri soggetti

---

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L..., 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

<sup>11</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione, del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 11, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/369/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/369/oj)).

giuridici, nonché agli istituti quali i trust, è assegnato un identificativo unico europeo per consentirne l'identificazione univoca in situazioni transfrontaliere. Attualmente l'identificativo unico europeo è accessibile al pubblico attraverso il BRIS ed è utilizzato dal BORIS. Di conseguenza il quadro del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe basarsi sul processo di rilascio e registrazione degli identificativi unici europei come mezzo per verificare l'identità degli operatori economici cui sono forniti gli identificativi unici europei conformemente alla direttiva (UE) 2017/1132. Il quadro del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe basarsi sul processo di rilascio e registrazione degli identificativi unici europei per altri operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849.

- (37) Per garantire che tutti i titolari di portafogli europei delle imprese possano essere identificati in modo affidabile e che i loro attestati elettronici di attributi siano associati a un unico soggetto, è inoltre necessario assegnare un identificativo unico ad altri operatori economici e organismi del settore pubblico. Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'applicazione degli identificativi unici, in particolare la loro efficacia e coerenza, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare i requisiti dettagliati per gli identificativi unici. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. Dati i diversi approcci adottati dagli Stati membri per quanto riguarda la registrazione di alcuni operatori economici e organismi del settore pubblico, è importante garantire la trasparenza e l'accessibilità per i fornitori di dati di identificazione dei titolari dei portafogli europei delle imprese. A tal fine gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le fonti autentiche pertinenti per il rilascio dei dati di identificazione dei titolari dei portafogli europei delle imprese.
- (38) Al fine di garantire il funzionamento efficiente, sicuro e trasparente del quadro del portafoglio europeo delle imprese, è necessario istituire un registro digitale europeo che comprenda i dati personali degli operatori economici. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di redigere e mantenere questo registro, come fonte affidabile di informazioni sugli operatori economici e sugli organismi del settore pubblico che utilizzano i portafogli europei delle imprese. Il registro dovrebbe consentire di contattare facilmente i titolari dei portafogli europei delle imprese al fine di promuovere la certezza del diritto per quanto riguarda le relazioni tra imprese e le interazioni con gli organismi del settore pubblico, in particolare con l'obiettivo di promuovere gli scambi tra gli Stati membri. I fornitori dei portafogli europei delle imprese, coordinandosi con la Commissione, dovrebbero presentare le informazioni necessarie per favorire il funzionamento del registro digitale europeo e collaborare con i pertinenti prestatori di servizi fiduciari qualificati, allo scopo di garantire che i dati presentati rimangano accurati. Tali azioni non impongono indirettamente agli operatori economici l'obbligo di aggiornare queste informazioni. A questo proposito il registro digitale si baserà sulle informazioni messe a disposizione dai registri delle imprese anche attraverso il BRIS, evitando nel contempo la duplicazione di tali informazioni.
- (39) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica a tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte a norma del presente regolamento. Qualora il registro digitale europeo includa il trattamento dei dati personali, tale trattamento sarà effettuato conformemente ai pertinenti principi di protezione dei dati, quali il principio di minimizzazione dei dati e di limitazione delle finalità, e agli obblighi, quali la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; comprenderà, se del caso, caratteristiche di pseudonimizzazione.

- (40) Per evitare oneri normativi eccessivi è opportuno prevedere una vigilanza ex post sui fornitori di portafogli europei delle imprese e il monitoraggio delle loro attività, anziché richiedere una verifica preventiva della conformità per ogni aspetto delle loro operazioni. Questo approccio dovrebbe consentire un contesto normativo più flessibile ed efficiente, mantenendo nel contempo le garanzie necessarie per proteggere gli utenti e garantire la conformità ai requisiti del quadro dei portafogli europei delle imprese. Il processo di notifica per i fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbe essere razionalizzato ed efficiente, con tempistiche e requisiti chiari per i richiedenti. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, che sono già soggetti a un solido quadro normativo a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, dovrebbero beneficiare di un processo particolarmente agile per poter fornire portafogli europei delle imprese.
- (41) Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità nell'ecosistema dei portafogli europei delle imprese, la Commissione dovrebbe redigere e mantenere un elenco accessibile al pubblico dei fornitori notificati di portafogli europei delle imprese. Tale elenco dovrebbe includere le informazioni trasmesse dagli organismi nazionali di vigilanza in merito ai fornitori, compresi i prestatori di servizi fiduciari qualificati, che hanno completato il processo di notifica. La disponibilità pubblica di queste informazioni dovrebbe consentire agli utenti di verificare l'autenticità e l'affidabilità dei fornitori, promuovendo in tal modo un elevato livello di sicurezza e fiducia nell'ecosistema del portafoglio europeo delle imprese.
- (42) Una supervisione efficace da parte degli organismi di vigilanza, dotati di poteri sufficienti e di risorse adeguate, è essenziale per far sì che i portafogli europei delle imprese messi a disposizione nell'Unione siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Per garantire al meglio tale supervisione e le competenze pertinenti, gli Stati membri dovrebbero designare lo stesso organismo o gli stessi organismi di vigilanza designati a norma dell'articolo 46 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 46 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (43) È opportuno tenere in debita considerazione la necessità di garantire una cooperazione efficace tra gli organismi di vigilanza designati a norma del presente regolamento e dell'articolo 46 ter del regolamento (UE) n. 910/2014 e le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>. Poiché costituiscono soggetti distinti, le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente e in modo tempestivo, anche scambiandosi informazioni pertinenti per garantire una vigilanza efficace e la conformità dei fornitori di portafogli europei delle imprese agli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2022/2555.
- (44) Per armonizzare l'applicazione del presente regolamento, gli organismi nazionali di vigilanza dovrebbero avere il potere di imporre sanzioni amministrative. È necessario precisare il limite massimo delle sanzioni amministrative e i criteri per la loro determinazione al fine di promuovere la parità di trattamento dei fornitori di portafogli europei delle imprese in tutta l'Unione, indipendentemente dal rispettivo Stato membro di stabilimento. L'autorità di controllo competente dovrebbe valutare ciascun caso

---

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

singolarmente, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la natura, la gravità e la durata della violazione, le sue conseguenze e le eventuali misure adottate per garantire la conformità e attenuare il danno. A questo proposito gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le norme previste dal diritto nazionale che consentono all'organismo di vigilanza di imporre sanzioni entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione eventuali successive modifiche di tali norme.

- (45) Per garantire il buon funzionamento del mercato interno e tutelare i diritti degli operatori economici, è necessario istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di intervenire nei casi in cui un fornitore di portafogli europei delle imprese risulti non conforme ai requisiti del presente regolamento e l'autorità di controllo competente non abbia adottato misure efficaci per porre rimedio alla situazione. Questo meccanismo dovrebbe consentire alla Commissione di effettuare una valutazione della conformità, consultare gli Stati membri interessati e il fornitore e adottare atti di esecuzione per prevedere misure correttive o restrittive. In tal modo la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare misure rapide ed efficaci per affrontare eventuali non conformità e garantire l'utilizzo sicuro e affidabile dei portafogli europei delle imprese.
- (46) Al gruppo di cooperazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 si dovrebbe attribuire l'ulteriore responsabilità del coordinamento delle pratiche e delle politiche nazionali relative al presente regolamento; il gruppo dovrebbe altresì agevolare le discussioni tra le autorità competenti in merito all'applicazione e all'esecuzione del regolamento, conseguendo in tal modo gli obiettivi dell'istituzione del gruppo di cooperazione e mantenendo le competenze, a vantaggio dell'attuazione del quadro del portafoglio europeo delle imprese.
- (47) Per promuovere l'efficacia dell'adozione e dell'interoperabilità, si dovrebbe imporre a tutti gli organismi del settore pubblico di consentire l'uso del portafoglio europeo delle imprese in ogni procedura amministrativa pertinente al fine di identificare, autenticare, presentare documenti e apporvi una firma o un sigillo, nonché inviare o ricevere notifiche. A questo proposito entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli organismi del settore pubblico dovrebbero garantire che gli operatori economici possano utilizzare i portafogli europei delle imprese e che, per quanto riguarda la ricezione o la trasmissione di documenti o notifiche, siano in grado di accedere al canale di comunicazione sicuro dei portafogli delle imprese. Per garantire l'applicazione senza soluzione di continuità e interoperabile del presente regolamento su questo punto, gli organismi del settore pubblico dovrebbero essere titolari di un portafoglio europeo delle imprese ai fini della ricezione o dell'invio di documenti e notifiche. L'obbligo per gli organismi del settore pubblico di accettare i portafogli europei delle imprese dagli operatori economici non dovrebbe incidere sui sistemi utilizzati per lo scambio o la presentazione di documenti o dati tra autorità competenti.
- (48) Per non perturbare le interazioni esistenti tra gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Durante tale periodo gli organismi del settore pubblico possono scegliere di non offrire il canale di comunicazione sicuro dei portafogli europei delle imprese e di sostenere invece le soluzioni alternative già in essere che consentano agli operatori economici di comunicare con gli organismi del settore

pubblico prima che sia messo a disposizione il canale di comunicazione sicuro dei portafogli europei delle imprese. Per garantire un livello adeguato di sicurezza e interoperabilità, qualsiasi soluzione alternativa utilizzata durante tale periodo di transizione dovrebbe essere conforme ai requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e offrire un punto di accesso ai portafogli europei delle imprese. Tale punto di accesso dovrebbe consentire agli utenti dei portafogli europei delle imprese di accedere alle soluzioni alternative utilizzate durante il periodo di transizione. Trascorso tale periodo, gli organismi del settore pubblico dovrebbero sostenere il canale di comunicazione sicuro dei portafogli europei delle imprese per assicurare un mezzo di comunicazione armonizzato ed efficiente in tutta l'Unione, a vantaggio delle imprese europee.

- (49) I portafogli europei delle imprese contribuiscono alla prestazione di un servizio pubblico digitale transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 (regolamento su un'Europa interoperabile). La valutazione richiesta a norma di tale regolamento è stata effettuata e la relazione risultante sarà pubblicata sul portale "Europa interoperabile".
- (50) Affinché l'ecosistema dei portafogli europei delle imprese continui a soddisfare le esigenze degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico, è necessario valutarne l'attuazione e l'impatto alla luce delle finalità del presente regolamento. La valutazione dovrebbe in particolare tenere conto del rischio di frammentazione giuridica nel mercato interno, per quanto riguarda la presentazione di documenti e attestati di attributi per via elettronica, nonché degli sviluppi tecnologici e della progressione del mercato dei portafogli europei delle imprese e dei relativi servizi fiduciari.
- (51) Per evitare duplicazioni e ridurre gli oneri amministrativi, gli organismi del settore pubblico non dovrebbero chiedere di ripresentare le stesse informazioni o gli stessi documenti mediante mezzi fisici o mezzi digitali alternativi, a seconda dei casi, una volta che questi siano stati validamente trasmessi attraverso il portafoglio europeo delle imprese conformemente al presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sulla sua applicazione diretta e uniforme.
- (52) Per consentire un accesso effettivo alle procedure e ai mercati dell'Unione e agevolare la partecipazione degli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione al quadro del portafoglio europeo delle imprese, è necessario permettere ai fornitori di portafogli europei delle imprese di rilasciare tali portafogli a tali operatori, a condizione che sia possibile verificarne l'identità con un elevato livello di certezza. Al fine di evitare duplicazioni delle registrazioni e salvaguardare l'integrità del mercato interno, tali operatori non dovrebbero essere autorizzati a ottenere più di un insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e di un identificativo unico. Gli Stati membri dovrebbero cooperare per attenuare il rischio di duplicazione delle registrazioni e assicurare l'unicità delle registrazioni degli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione.
- (53) L'atto di esecuzione riguardante i requisiti e le procedure per l'identificativo unico dovrebbe comprendere le condizioni per il loro rilascio agli operatori economici di paesi terzi. In particolare dovrebbe stabilire le condizioni che promuovono il coordinamento tra i fornitori di dati di identificazione dei titolari dei portafogli europei

delle imprese, facendo sì che a ciascun operatore economico di un paese terzo sia attribuito un solo identificativo unico ai fini dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Prima di fornire un portafoglio europeo delle imprese a un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione, il fornitore pertinente dovrebbe confermare che sono state soddisfatte le condizioni per verificare l'identità dell'operatore economico. In tal modo gli operatori economici di paesi terzi dovrebbero essere in grado di utilizzare i portafogli europei delle imprese, e nel contempo sarebbero preservate la sicurezza e l'affidabilità dell'ecosistema.

- (54) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del riconoscimento e dell'interoperabilità dei portafogli delle imprese, oppure di sistemi e quadri analoghi di paesi terzi, per sostenere e promuovere i partenariati e la cooperazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le condizioni alle quali tali sistemi o quadri analoghi beneficiano delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (55) Il regolamento (UE) n. 910/2014 offre alle persone fisiche, come i cittadini e i residenti, uno strumento sicuro e pratico per identificarsi e accedere ai servizi online. Impone agli Stati membri di provvedere affinché i portafogli europei di identità digitale siano forniti alle persone giuridiche, nonostante la mancanza di chiarezza in merito all'attuazione tecnica specifica dei portafogli europei di identità digitale per le persone giuridiche. Questa incertezza circa lo scopo e il funzionamento dei portafogli europei di identità digitale per le persone giuridiche accresce la complessità giuridica e tecnica per gli Stati membri. È pertanto necessario modificare l'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 910/2014 affinché il rilascio obbligatorio dei portafogli europei di identità digitale sia limitato alle persone fisiche.
- (56) Il quadro istituito dal presente regolamento dovrebbe offrire un'infrastruttura digitale sicura a livello dell'Unione, e pertanto dovrebbe costituire lo strumento principale a tal fine. Per sfruttare appieno i vantaggi del quadro del portafoglio europeo delle imprese sia per gli operatori economici sia per gli organismi del settore pubblico, è necessario promuoverne l'uso come strumento predefinito per l'identificazione, l'autenticazione e lo scambio digitali in sicurezza di documenti elettronici e attestati di attributi.
- (57) Per assicurare un'applicazione coerente e orizzontale in tutti i settori della legislazione dell'Unione, ridurre i costi amministrativi per gli operatori economici e migliorare l'efficienza di bilancio, occorre applicare in modo coerente con il presente regolamento il diritto dell'Unione in materia di identificazione e autenticazione elettroniche o di scambio di documenti, notifiche o attestati elettronici di attributi, in particolare laddove siano stabiliti requisiti tecnici, sistemi o protocolli specifici. Di conseguenza qualsiasi futura iniziativa legislativa o non legislativa in questi settori dovrebbe rispettare il principio di "portafoglio delle imprese per default" e dovrebbe essere concepita e sviluppata in modo da basarsi sui portafogli europei delle imprese e consentirne l'uso. Qualora tale allineamento non sia possibile, la Commissione dovrebbe fornire una giustificazione scritta mediante una valutazione d'impatto, che accompagni l'iniziativa pertinente, indicando i motivi che non consentono l'uso dei portafogli europei delle imprese. La Commissione dovrebbe valutare e riesaminare il presente regolamento entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'adozione] e successivamente ogni quattro anni e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale riesame è essenziale per valutare se le funzioni di base e le specifiche tecniche prescritte, in particolare quelle associate al QERDS come canale di comunicazione sicuro, siano ancora pertinenti nel contesto dei

più recenti progressi tecnologici. La Commissione dovrebbe inoltre valutare le procedure di notifica per i fornitori di portafogli europei delle imprese, nonché l'attuazione e l'efficacia delle norme relative alle sanzioni stabilite dagli Stati membri, per valutare gli sviluppi del mercato e i livelli di conformità.

- (58) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere il [inserire la data].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Capo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni**

### *Articolo 1*

#### **Oggetto**

Il presente regolamento consente l'identificazione e l'autenticazione digitali sicure, la condivisione dei dati e le notifiche giuridicamente valide, riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità e sostiene la competitività e le imprese transfrontaliere. In particolare:

- (1) istituisce un quadro per la fornitura dei portafogli europei delle imprese;
- (2) stabilisce il principio di equivalenza, conferendo alle azioni e alle transazioni effettuate mediante un portafoglio europeo delle imprese effetti giuridici equivalenti alle azioni e alle transazioni legalmente effettuate in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili;
- (3) stabilisce norme per il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese ai fini dell'identificazione degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico;
- (4) istituisce il registro digitale europeo;
- (5) designa l'identificativo unico europeo (EUID), quale istituito e disciplinato dalla direttiva (UE) 2017/1132, come l'identificativo unico per i titolari di portafogli europei delle imprese, e istituisce un identificativo unico analogo per i titolari di portafogli europei delle imprese per i quali non è disponibile l'identificativo unico europeo;
- (6) definisce il meccanismo di notifica in base al quale sono stabiliti i fornitori di portafogli europei delle imprese;
- (7) stabilisce gli obblighi riguardanti i portafogli europei delle imprese per gli organismi del settore pubblico;
- (8) offre un quadro per la vigilanza dei soggetti dell'Unione, qualora tali organismi del settore pubblico forniscano portafogli europei delle imprese;
- (9) offre un quadro per il riconoscimento dei sistemi di paesi terzi analoghi ai portafogli europei delle imprese e per il rilascio di portafogli europei delle imprese a operatori economici di paesi terzi.

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

## *Articolo 2*

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alla fornitura e all'accettazione dei portafogli europei delle imprese, al rilascio e all'accettazione dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, nonché all'uso dei portafogli europei delle imprese da parte degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i sistemi e le procedure vigenti, prescritti dal diritto dell'Unione, che disciplinano lo scambio di documenti e dati tra autorità competenti.

## *Articolo 3*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "portafoglio europeo delle imprese": una soluzione digitale che consente ai titolari di portafogli europei delle imprese di conservare e gestire in modo sicuro i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi, e di presentarli alle parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese e ad altri soggetti che utilizzano i portafogli europei delle imprese e i portafogli europei di identità digitale per le seguenti finalità:
  - (a) autenticare e fornire le prove verificate richieste da una parte facente affidamento sul portafoglio;
  - (b) accedere agli attestati elettronici di attributi, alle firme elettroniche, ai sigilli elettronici, ai servizi elettronici di recapito certificato e alla validazione temporale elettronica e utilizzarli;
  - (c) consentire la creazione, la gestione e la delega di mandati a rappresentanti autorizzati;e che possono supportare funzionalità aggiuntive in conformità del presente regolamento;
- (2) "dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese": un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di un titolare del portafoglio europeo delle imprese e che è rilasciato da un fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- (3) "fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese": un prestatore di servizi fiduciari qualificato o un organismo del settore pubblico o la Commissione, che rilascia i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- (4) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo di tali persone, comprese le associazioni temporanee di imprese, che agisce a titolo commerciale o professionale per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- (5) "organismo del settore pubblico": un soggetto dell'Unione, un'autorità nazionale, statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o

un'associazione formata da uno o più di tali soggetti od organismi, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un soggetto, un'autorità, un organismo o un'associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;

- (6) "soggetto dell'Unione": un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norma degli stessi;
- (7) "titolare del portafoglio europeo delle imprese": un operatore economico o un organismo del settore pubblico che possiede o ha il diritto di utilizzare un portafoglio europeo delle imprese;
- (8) "servizio fiduciario": un servizio fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (9) "attributo": un attributo quale definito all'articolo 3, punto 43), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (10) "attestati elettronici di attributi": attestati elettronici di attributi quali definiti all'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (11) "attestato di attributi qualificato": un attestato di attributi qualificato quale definito all'articolo 3, punto 45), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (12) "portafoglio europeo di identità digitale": un portafoglio europeo di identità digitale quale definito all'articolo 3, punto 42), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (13) "firma elettronica": una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (14) "firma elettronica qualificata": una firma elettronica qualificata quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (15) "sigillo elettronico": un sigillo elettronico quale definito all'articolo 3, punto 25), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (16) "sigillo elettronico qualificato": un sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (17) "validazione temporale elettronica qualificata": una validazione temporale elettronica qualificata quale definita all'articolo 3, punto 34), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (18) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica che agisce per conto del titolare del portafoglio europeo delle imprese nell'esecuzione e nell'esercizio delle funzioni di un portafoglio europeo delle imprese designato sulla base di un'autorizzazione concessa da un titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- (19) "mandato": l'autorizzazione concessa da un titolare di un portafoglio europeo delle imprese a un rappresentante autorizzato, che consente a tale rappresentante di agire per conto del titolare nell'esecuzione e nell'esercizio delle funzioni di un portafoglio europeo delle imprese designato;
- (20) "documento elettronico": un documento elettronico quale definito all'articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) n. 910/2014;

- (21) "servizio elettronico di recapito certificato qualificato": un servizio elettronico di recapito certificato qualificato quale definito all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (22) "utente": una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza portafogli europei delle imprese o mezzi di identificazione elettronica dei portafogli europei delle imprese, forniti a norma del presente regolamento;
- (23) "parte facente affidamento sul portafoglio europeo delle imprese": una persona fisica, un operatore economico o un organismo del settore pubblico che fa affidamento sui portafogli europei delle imprese;
- (24) "attestato di unità di portafoglio": un oggetto di dati che descrive i componenti dell'unità di portafoglio europeo delle imprese o consente la loro autenticazione e convalida;
- (25) "unità di portafoglio europeo delle imprese": una configurazione unica di una soluzione di portafoglio europeo delle imprese che comprende il front-end del portafoglio europeo delle imprese e il back-end del portafoglio europeo delle imprese, applicazioni crittografiche sicure per il portafoglio e dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio forniti da un fornitore di un portafoglio europeo delle imprese a uno specifico titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- (26) "soluzione di portafoglio europeo delle imprese": una combinazione di software, hardware, servizi, impostazioni e configurazioni, compresi il front-end e il back-end del portafoglio europeo delle imprese, una o più applicazioni crittografiche sicure per il portafoglio e uno o più dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio;
- (27) "risorse critiche": risorse all'interno di un'unità di portafoglio europeo delle imprese o ad essa relative, di importanza tale che un'eventuale compromissione della loro disponibilità, riservatezza o integrità avrebbe un effetto estremamente grave e debilitante sulla possibilità di fare affidamento sull'unità di portafoglio europeo delle imprese;
- (28) "applicazione crittografica sicura per il portafoglio": un'applicazione che gestisce risorse critiche tramite un collegamento alle funzioni crittografiche e non crittografiche fornite dal dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio e l'uso di tali funzioni;
- (29) "dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio": un dispositivo resistente alle manomissioni che fornisce un ambiente collegato all'applicazione crittografica sicura per il portafoglio e da essa utilizzato per proteggere le risorse critiche e fornire funzioni crittografiche per l'esecuzione sicura di operazioni critiche;
- (30) "prestatore di servizi fiduciari": un prestatore di servizi fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (31) "prestatore di servizi fiduciari qualificato": un prestatore di servizi fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (32) "attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto": un attestato elettronico di

attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto quale definito all'articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) n. 910/2014;

- (33) "fonte autentica": una fonte autentica quale definita all'articolo 3, punto 47), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (34) "regime per gli attestati": un insieme di norme applicabili a uno o più tipi di attestati elettronici di attributi;
- (35) "catalogo di regimi": un archivio digitale che elenca i regimi per gli attestati di attributi registrati conformemente al presente regolamento e che è mantenuto e pubblicato online dalla Commissione;
- (36) "identificativo unico europeo": l'identificativo unico europeo di cui alla direttiva (UE) 2017/1132;
- (37) "registro nazionale": una banca dati o un sistema ufficiale istituito e mantenuto da un governo nazionale o dalla relativa autorità designata o per suo conto, che registra, conserva e gestisce le informazioni relative ai soggetti giuridici, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le società, le società di persone, le fondazioni, le associazioni e le imprese costituite da persone fisiche, come le imprese individuali e i lavoratori autonomi o altre persone od organizzazioni registrabili;
- (38) "API" (Application Programming Interface) o "interfaccia di programmazione delle applicazioni": insieme di definizioni e protocolli che servono a programmare e integrare i software applicativi per la condivisione dei dati;
- (39) "presentazione" o "presentare": qualsiasi trasmissione di dati, fascicoli, moduli o registrazioni strutturati o non strutturati tra un organismo del settore pubblico e un operatore economico, oppure tra operatori economici o tra organismi del settore pubblico, qualora tale trasmissione sia imposta, richiesta o consentita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e intesa a contribuire a una finalità giuridica, amministrativa o procedurale;
- (40) "notifica": qualsiasi trasmissione di informazioni, decisioni, richieste o conferme tra un organismo del settore pubblico e un operatore economico, oppure tra operatori economici o tra organismi del settore pubblico, imposta, richiesta o consentita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e intesa a produrre effetti giuridici o ad informare il destinatario di diritti, obblighi o sviluppi procedurali;
- (41) "procedura amministrativa": una sequenza di azioni, definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che gli operatori economici o gli organismi del settore pubblico devono adottare per adempiere obblighi, fornire informazioni od ottenere una decisione, un'autorizzazione o un beneficio da un organismo del settore pubblico nell'esercizio di funzioni amministrative;
- (42) "front-end del portafoglio europeo delle imprese": il componente dell'interfaccia utente, indipendentemente dalla piattaforma o dal fattore di forma, che interagisce con gli utenti agendo per conto del titolare, e fa parte dell'unità di portafoglio europeo delle imprese;
- (43) "back-end del portafoglio europeo delle imprese": i componenti lato server, compresi software, servizi e infrastrutture, che forniscono la funzionalità e il

supporto necessari per il front-end del portafoglio europeo delle imprese e fanno parte dell'unità di portafoglio europeo delle imprese.

## **Capo II – Portafogli europei delle imprese**

### *Articolo 4*

#### **Principio dell'equivalenza**

Se il titolare di un portafoglio europeo delle imprese si avvale di una delle funzionalità di base di un portafoglio europeo delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'azione risultante ha gli stessi effetti giuridici che avrebbe se fosse stata legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili.

Se un lavoratore autonomo o un'impresa individuale si avvale del servizio elettronico di recapito certificato qualificato nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'azione risultante ha gli stessi effetti giuridici che avrebbe se fosse stata legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili.

### *Articolo 5*

#### **Funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese**

1. I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che i portafogli europei delle imprese da essi forniti consentano ai titolari di portafogli europei delle imprese di utilizzare le funzionalità di base seguenti:
  - (a) rilasciare, richiedere, ottenere, selezionare, combinare, conservare, cancellare, condividere e presentare in modo sicuro attestati elettronici di attributi;
  - (b) divulgare selettivamente i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attributi contenuti negli attestati elettronici di attributi, nel contesto delle funzionalità elencate alla lettera a);
  - (c) richiedere e condividere i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi in modo sicuro tra i portafogli europei delle imprese e i portafogli europei di identità digitale e con le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese;
  - (d) firmare mediante firme elettroniche qualificate e apporre sigilli mediante sigilli elettronici qualificati, se del caso;
  - (e) associare i dati in forma elettronica a una particolare ora e data mediante validazione temporale elettronica qualificata;
  - (f) rilasciare attestati elettronici di attributi ai portafogli europei delle imprese e ai portafogli europei di identità digitale;
  - (g) rilasciare attestati elettronici di attributi mediante il portafoglio europeo delle imprese del titolare, consentendo di collegare l'attestato rilasciato ad altri attestati pertinenti che fanno parte di una catena;
  - (h) consentire l'uso di attestati elettronici di attributi qualificati e non qualificati per permettere ai titolari di portafogli europei delle imprese e ai loro rappresentanti autorizzati di autenticarsi;

- (i) trasmettere e ricevere documenti e dati elettronici mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato in grado di tutelare la riservatezza e l'integrità;
  - (j) autorizzare più utenti ad accedere al portafoglio europeo delle imprese del titolare e a gestirlo, e consentire al titolare del portafoglio europeo delle imprese di gestire e revocare tali autorizzazioni;
  - (k) autorizzare le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese a richiedere attestati elettronici di attributi rilasciati al titolare del portafoglio europeo delle imprese, e autorizzare il titolare del portafoglio europeo delle imprese a gestire e revocare tali autorizzazioni;
  - (l) esportare i propri dati, compresi i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciato, gli attestati elettronici di attributi, i registri delle comunicazioni e le registrazioni delle interazioni, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente, su richiesta del titolare o in caso di cessazione del servizio o revoca della notifica del fornitore del portafoglio europeo delle imprese;
  - (m) accedere a un registro di tutte le transazioni;
  - (n) accedere a un pannello di gestione comune per l'accesso, la conservazione e la verifica delle comunicazioni scambiate mediante il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui alla lettera i).
2. I fornitori di portafogli europei delle imprese possono offrire funzionalità aggiuntive oltre a quelle elencate al paragrafo 1, a condizione che tali funzionalità non interferiscano con la riservatezza, la disponibilità o l'integrità delle funzionalità di base minime, e con l'affidabilità e l'interoperabilità dei portafogli europei delle imprese che forniscono, né le compromettano.
  3. I fornitori di portafogli europei delle imprese consentono la fornitura del servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al paragrafo 1, lettera i), come servizio indipendente agli utenti dei portafogli europei di identità digitale.
  4. I fornitori dei portafogli europei delle imprese implementano le funzionalità di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti di cui all'allegato.
  5. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili alle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

#### *Articolo 6*

##### **Caratteristiche tecniche dei portafogli europei delle imprese**

1. I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che i portafogli europei delle imprese da essi forniti supportino protocolli e interfacce comuni:
  - (a) per il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, di attestati elettronici di attributi qualificati e non qualificati o di certificati qualificati e non qualificati ai portafogli europei delle imprese;

- (b) per la richiesta e la convalida dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e degli attestati elettronici di attributi, per le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese;
- (c) per la condivisione e la presentazione alle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, degli attestati elettronici di attributi e dei dati divulgati selettivamente;
- (d) per consentire l'interazione automatica con i portafogli europei delle imprese senza intervento manuale o azione diretta dell'utente;
- (e) per realizzare in modo sicuro l'onboarding del titolare del portafoglio europeo delle imprese a distanza tramite un rappresentante autorizzato dotato di mezzi di identificazione elettronica che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 riguardo ai livelli di garanzia "significativo" o "elevato";
- (f) per l'interazione tra i portafogli europei delle imprese, e tra i portafogli europei delle imprese e i portafogli europei di identità digitale, al fine di ricevere, convalidare e condividere in modo sicuro i dati di identificazione personale del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi;
- (g) per autenticare le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese mediante l'attuazione di meccanismi di autenticazione, laddove l'autenticazione sia necessaria;
- (h) per verificare l'autenticità e la validità dei portafogli europei delle imprese, qualora la verifica dell'autenticità e della validità sia necessaria, per le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese;
- (i) per la fornitura del servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), compresa un'interfaccia con il registro digitale europeo istituito a norma dell'articolo 10;
- (j) per l'assegnazione di almeno un indirizzo digitale unico a ciascun titolare del portafoglio europeo delle imprese, ai fini del servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e del registro digitale europeo di cui all'articolo 10;
- (k) per la fornitura a tutte le unità di portafoglio europeo delle imprese di attestati di unità di portafoglio contenenti chiavi pubbliche e corrispondenti chiavi private protette da un dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio;
- (l) per la gestione di risorse critiche, per l'utilizzo di almeno una applicazione crittografica sicura per il portafoglio e un dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio, oltre che, qualora le risorse critiche riguardino l'effettuazione di un'identificazione elettronica a un livello di garanzia significativo, per garantire che tali operazioni crittografiche o altre operazioni di trattamento delle risorse critiche siano effettuate conformemente ai requisiti relativi alle caratteristiche e alla progettazione dei mezzi di identificazione elettronica a un livello di garanzia significativo, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione.

2. Inoltre i fornitori dei portafogli europei delle imprese:

- (a) garantiscono che i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese siano associati digitalmente al portafoglio europeo delle imprese del titolare;
  - (b) garantiscono che, ai fini della funzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera j):
    - le corrispondenze tra ruoli e attributi siano verificabili, anche tramite audit, revocabili e riconducibili ai rispettivi legittimi emittenti;
    - i conflitti di ruoli, le deleghe eccessive o le autorizzazioni scadute siano individuati automaticamente e prevenuti in tempo reale;
    - l'intera logica di autorizzazione sia interoperabile tra gli Stati membri;
  - (c) garantiscono la sicurezza fin dalla progettazione;
  - (d) forniscono meccanismi di convalida per rendere possibile la verifica dell'autenticità e della validità dei portafogli europei delle imprese;
  - (e) forniscono un meccanismo che consenta ai titolari di portafogli europei delle imprese di richiedere facilmente assistenza tecnica e di segnalare problemi tecnici o qualsiasi altro incidente che abbia un impatto negativo sull'uso dei portafogli europei delle imprese;
  - (f) provvedono affinché la validità dei portafogli europei delle imprese possa essere revocata nelle circostanze seguenti:
    - su esplicita richiesta del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
    - qualora la sicurezza del portafoglio europeo delle imprese sia stata compromessa;
    - all'atto della cessazione permanente o temporanea dell'attività del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
    - qualora il fornitore del portafoglio europeo delle imprese non sia incluso nell'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 5;
  - (g) senza indebito ritardo, notificano alla Commissione:
    - il meccanismo che consente la convalida dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
    - il meccanismo di convalida dell'autenticità e della validità dei portafogli europei delle imprese.
3. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni notificate a norma del paragrafo 2, lettera g), del presente articolo, attraverso un canale sicuro, in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
4. I fornitori dei portafogli europei delle imprese implementano le caratteristiche tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente ai requisiti di cui all'allegato.
5. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili alle caratteristiche tecniche dei portafogli europei delle imprese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

**Requisiti e obblighi per i fornitori di portafogli europei delle imprese**

1. I portafogli europei delle imprese sono forniti dai fornitori dei portafogli europei delle imprese inclusi nell'elenco istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.
2. Dato il ruolo dei portafogli europei delle imprese nell'infrastruttura digitale dell'Unione, i fornitori di portafogli europei delle imprese sono stabiliti nell'Unione, hanno la sede di attività principale e svolgono le proprie operazioni principali nell'Unione e non presentano un rischio per la sicurezza dell'Unione. In particolare non sono sottoposti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.
3. I fornitori di portafogli europei delle imprese rispettano i requisiti di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 910/2014. Tale obbligo non si applica ai fornitori di portafogli europei delle imprese che sono prestatori di servizi fiduciari qualificati.
4. I fornitori di portafogli europei delle imprese rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione.
5. I fornitori di portafogli europei delle imprese rispettano i requisiti di cibersecurity applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, compresi quelli relativi all'identificazione dei fornitori ad alto rischio. I fornitori garantiscono inoltre che i loro fornitori di software e soluzioni di sicurezza rispettino tali requisiti, nonché le norme e i requisiti di sicurezza pertinenti.
6. I fornitori dei portafogli europei delle imprese:
  - (a) attuano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza, l'integrità, l'autenticità, l'interoperabilità e la disponibilità dei portafogli europei delle imprese da essi forniti, rispetto ad altri portafogli europei delle imprese e ai portafogli europei di identità digitale;
  - (b) provvedono affinché i titolari dei portafogli europei delle imprese siano chiaramente informati, in modo semplice, conciso e accessibile, in merito ai termini e alle condizioni per l'utilizzo del portafoglio europeo delle imprese, tra cui l'ambito di applicazione e i limiti delle funzionalità di base e aggiuntive, le norme in materia di cibersecurity e i diritti del titolare del portafoglio europeo delle imprese in merito alla portabilità dei dati, ai mezzi di ricorso e alla cessazione del servizio;
  - (c) provvedono affinché i rappresentanti autorizzati dei titolari dei portafogli europei delle imprese siano chiaramente informati, in modo semplice, conciso e accessibile, in merito ai diritti e agli obblighi concernenti la loro unità di portafoglio europeo delle imprese, in particolare del diritto di chiedere la revoca del loro attestato di unità di portafoglio, utilizzando il meccanismo di autenticazione di cui al punto 1 dell'allegato;
  - (d) cooperano con gli organismi di vigilanza competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o con la Commissione nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 10, e all'articolo 14, paragrafo 1, e rispondono senza indebito ritardo a qualsiasi richiesta di documentazione o informazioni necessarie per verificare la conformità al presente regolamento;
  - (e) notificano ai pertinenti organismi nazionali di vigilanza, o alla Commissione nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, eventuali modifiche sostanziali dei

propri servizi o della propria struttura generale, tali da incidere sulla conformità del fornitore al presente regolamento;

- (f) inviano una notifica ai titolari di portafogli europei delle imprese in caso di sospensione, revoca o cessazione volontaria dei prestatori di servizi del portafoglio europeo delle imprese e di rimozione del fornitore del portafoglio europeo delle imprese dall'elenco istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 5; assicurano altresì il trasferimento o la cancellazione dei dati del titolare del portafoglio europeo delle imprese conformemente alle istruzioni dei titolari di portafogli europei delle imprese, compresi i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- (g) provvedono affinché le informazioni sui titolari di portafogli europei delle imprese, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, siano notificate alla Commissione, e affinché le informazioni inizialmente presentate alla Commissione siano tenute aggiornate e siano corroborate ricorrendo ai fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, che rilasciano gli identificativi unici di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b).

### *Articolo 8*

#### **Dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese**

1. I fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciano i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese ai portafogli europei delle imprese dei titolari di portafogli europei delle imprese. Qualora i titolari di portafogli europei delle imprese siano soggetti dell'Unione, la Commissione rilascia i dati di identificazione dei titolari dei portafogli europei delle imprese ai portafogli europei delle imprese di tali soggetti dell'Unione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le fonti autentiche pertinenti per la verifica degli attributi necessari al fine del rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web, in un formato leggibile meccanicamente, un elenco delle pertinenti fonti autentiche notificate.
3. I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese sono rilasciati in un formato conforme a una delle norme elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione e sotto forma di:
  - (a) attestati elettronici di attributi qualificati, qualora siano forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati;
  - (b) attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, qualora siano forniti da un organismo del settore pubblico responsabile in tal senso;
  - (c) attestati elettronici di attributi, qualora siano forniti dalla Commissione.
4. I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciati dalla Commissione hanno gli stessi effetti giuridici degli attestati elettronici di attributi qualificati e degli attestati di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto.

5. I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese contengono almeno gli attributi seguenti:
  - (a) la denominazione ufficiale dell'operatore economico o dell'organismo del settore pubblico, nella forma in cui compare nel registro o nelle registrazioni ufficiali pertinenti;
  - (b) l'identificativo unico pertinente attribuito conformemente all'articolo 9.
6. La Commissione istituisce e mantiene un regime per gli attestati relativo ai dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Tale regime è inserito nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569.
7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i requisiti relativi ai dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciati a norma del presente articolo, comprese le procedure che consentono agli Stati membri di notificare alla Commissione le fonti autentiche pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

#### *Articolo 9*

#### **Identificativi unici**

1. Se a un operatore economico è stato attribuito un identificativo unico europeo, tale identificativo è utilizzato come identificativo unico di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento.
2. Se a un operatore economico o a un organismo del settore pubblico non è stato attribuito un identificativo unico europeo, si crea un identificativo unico conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.
3. Se un organismo del settore pubblico è un soggetto dell'Unione, la Commissione crea un identificativo unico e lo attribuisce a tale soggetto dell'Unione, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, specifiche, requisiti e procedure relativi all'identificativo unico di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tra cui misure volte a garantire che ai titolari dei portafogli europei delle imprese non sia attribuito più di un identificativo unico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

#### *Articolo 10*

#### **Registro digitale europeo**

1. La Commissione istituisce, gestisce e mantiene un registro digitale europeo che funge da fonte affidabile di informazioni per i titolari dei portafogli europei delle imprese e assume la forma di un'applicazione web comprendente due interfacce:
  - (a) un'interfaccia leggibile meccanicamente, esposta attraverso un'API per la comunicazione automatizzata da sistema a sistema;
  - (b) una piattaforma web sicura che dà accesso agli utenti autenticati e autorizzati, e un portale online di sistema per gli utenti del portafoglio europeo delle imprese.

2. Per mantenere il registro digitale europeo i fornitori di portafogli europei delle imprese, al momento di fornire un portafoglio europeo delle imprese, comunicano alla Commissione le categorie di informazioni stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6.
3. La Commissione assicura che le informazioni pertinenti siano incluse nel registro digitale europeo.
4. La Commissione permette di accedere al registro digitale europeo soltanto ai titolari dei portafogli europei delle imprese e ai loro rappresentanti autorizzati, nonché ai fornitori di portafogli europei delle imprese.
5. Per il mantenimento del registro digitale europeo i fornitori di portafogli europei delle imprese comunicano direttamente alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro un giorno lavorativo, eventuali modifiche o revoche riguardanti le informazioni di cui al paragrafo 2.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme e specifiche tecniche per gli indirizzi digitali unici e le categorie di informazioni da comunicare alla Commissione ai fini del registro digitale europeo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

#### *Articolo 11*

##### **Notifica dei fornitori dei portafogli europei delle imprese**

1. I soggetti che intendono fornire portafogli europei delle imprese notificano tale intenzione all'organismo di vigilanza competente unitamente alle informazioni di cui al paragrafo 2.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
  - (a) la ragione sociale del soggetto, le eventuali denominazioni commerciali utilizzate, l'URL del sito web, l'indirizzo e-mail di contatto, il numero di telefono e l'indirizzo fisico;
  - (b) il numero di registrazione del soggetto rilasciato da un registro nazionale, se disponibile;
  - (c) una descrizione delle modalità con le quali i portafogli europei delle imprese che il soggetto intende fornire offrono le funzionalità di base di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
  - (d) una descrizione di eventuali funzionalità aggiuntive supportate dai portafogli europei delle imprese che il soggetto intende fornire;
  - (e) una dichiarazione di conformità ai requisiti del presente regolamento.
3. I prestatori di servizi fiduciari qualificati non sono soggetti alla procedura di riesame e verifica di cui ai paragrafi da 4 a 6. Al momento della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di vigilanza competente ne informa la Commissione entro due giorni lavorativi affinché tale fornitore possa essere aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 5; tale fornitore può immediatamente offrire portafogli europei delle imprese.
4. Alla ricezione di una notifica, l'organismo di vigilanza dispone di 30 giorni per riesaminare le informazioni presentate.

Qualora tale riesame induca l'organismo di vigilanza a concludere che le informazioni sono complete e che la descrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso ne informa la Commissione entro due giorni lavorativi affinché tale fornitore possa essere aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

5. Qualora tale riesame induca l'organismo di vigilanza a concludere che le informazioni non sono complete o che la descrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), non corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo di vigilanza chiede informazioni o spiegazioni supplementari al soggetto notificante e fissa un termine ragionevole, non superiore a 15 giorni di calendario, per la risposta. Se tali informazioni o spiegazioni consentono all'organismo di vigilanza di concludere che le informazioni sono complete e che la descrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo di vigilanza ne informa la Commissione entro due giorni lavorativi affinché tale fornitore possa essere aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 5. In caso contrario o in assenza di risposta, l'organismo di vigilanza informa il soggetto notificante che esso non sarà aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
6. Se l'organismo di vigilanza non comunica al soggetto notificante una risposta sostanziale sull'esito del riesame di cui al paragrafo 4 entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della notifica, le informazioni sono considerate complete e si conclude che la descrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), è considerata corrispondente ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l'organismo di vigilanza ne informa la Commissione entro due giorni lavorativi affinché tale fornitore possa essere aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti notificanti abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione dell'autorità di controllo, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, nei casi in cui l'autorità di controllo rifiuti di inserirli nell'elenco dei fornitori di portafogli europei delle imprese o non adotti alcuna decisione entro un termine ragionevole.

## *Articolo 12*

### **Elenco dei fornitori notificati di portafogli europei delle imprese**

1. Gli organismi di vigilanza informano la Commissione di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma dell'articolo 11, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.
2. Le informazioni fornite dagli organismi di vigilanza di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, paragrafo 1, comprendono quanto segue:
  - (a) lo scopo della presentazione di informazioni, che può essere uno dei seguenti:
    - la registrazione di un fornitore notificato di portafogli europei delle imprese non precedentemente presente nell'elenco di cui al paragrafo 5;
    - una modifica delle informazioni precedentemente presentate riguardanti i fornitori di portafogli europei delle imprese attualmente presenti nell'elenco di cui al paragrafo 5;
    - la richiesta di rimuovere un fornitore di portafogli europei delle imprese dall'elenco di cui al paragrafo 5;

- (b) il nome e se del caso la denominazione commerciale del fornitore di portafogli europei delle imprese;
  - (c) lo Stato membro in cui è sito il luogo di stabilimento principale del fornitore di portafogli europei delle imprese;
  - (d) la denominazione dell'organismo di vigilanza competente;
  - (e) un'indicazione che precisi se il fornitore di portafogli europei delle imprese sia un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
3. Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, la Commissione redige e mantiene sul proprio sito web, in un formato leggibile meccanicamente, un elenco di fornitori di portafogli europei delle imprese.

### *Articolo 13*

#### **Governance e vigilanza**

1. In ciascuno Stato membro gli organismi di vigilanza designati a norma dell'articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 910/2014 sono anche gli organismi di vigilanza ai fini del presente regolamento.
2. Tali organismi di vigilanza sono responsabili dei compiti di vigilanza concernenti i fornitori di portafogli europei delle imprese il cui luogo di stabilimento principale è sito in tale Stato membro.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di vigilanza di cui al paragrafo 1 dispongano dei poteri necessari e di risorse adeguate per l'esercizio dei loro compiti in modo efficace, efficiente e indipendente.
4. Il ruolo degli organismi nazionali di vigilanza di cui al paragrafo 1 è il seguente:
  - (a) monitorare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento e intervenire, se necessario, in relazione ai fornitori di portafogli europei delle imprese, mediante attività di vigilanza ex post;
  - (b) fungere da principale ufficio di collegamento per i fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, agevolando l'accesso alle informazioni provenienti dalle autorità e dai registri nazionali pertinenti, ove necessario, per il rilascio dei dati di identificazione e degli identificativi unici del titolare del portafoglio europeo delle imprese.
5. I compiti degli organismi di vigilanza di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti:
  - (a) riesaminare e valutare le notifiche presentate conformemente all'articolo 11;
  - (b) indagare sulle dichiarazioni motivate, in particolare quelle formulate dai titolari di portafogli europei delle imprese, in base alle quali un fornitore di portafogli europei delle imprese non rispetterebbe gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento, e se necessario intervenire;
  - (c) verificare l'esistenza e la corretta applicazione dei piani di cessazione qualora un fornitore di portafogli europei delle imprese cessi le sue attività, inclusi i modi in cui le informazioni sono mantenute accessibili;
  - (d) provvedere affinché i fornitori di portafogli europei delle imprese rimedino a qualsiasi mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al presente regolamento;
  - (e) imporre sanzioni conformemente ai paragrafi da 6 a 9;

- (f) informare le pertinenti autorità competenti degli Stati membri interessati, designate o istituite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, in merito a violazioni significative della sicurezza o a perdite di integrità di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti e, in caso di violazione significativa della sicurezza o di perdita di integrità che riguarda altri Stati membri, informare il punto di contatto unico dello Stato membro interessato, designato o istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, e i punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati, designati a norma dell'articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014, nonché informare il pubblico o imporre al fornitore di portafogli europei delle imprese di farlo, ove l'organismo di vigilanza accerti che la divulgazione della violazione della sicurezza o della perdita di integrità sia nell'interesse pubblico;
  - (g) cooperare con le autorità di controllo istituite a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare informandole senza indebito ritardo laddove siano state rilevate violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali e in merito alle violazioni della sicurezza che sembrano costituire violazioni dei dati personali;
  - (h) cooperare, se del caso, con altri organismi nazionali di vigilanza;
  - (i) istituire e pubblicizzare chiaramente un meccanismo di reclamo in base al quale i fornitori di portafogli europei delle imprese possano presentare reclami a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;
  - (j) riferire alla Commissione in merito alle loro principali attività;
  - (k) revocare l'inclusione nell'elenco istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, di un fornitore di portafogli europei delle imprese, qualora l'organismo di vigilanza stabilisca che il fornitore non soddisfa più i requisiti di cui al presente regolamento o non ha rispettato gli obblighi imposti dal presente regolamento;
  - (l) cooperare con le autorità di vigilanza designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 ter del regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare per garantire che agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione sia rilasciata un solo insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e un solo identificativo unico del portafoglio europeo delle imprese.
6. Gli Stati membri stabiliscono le norme che consentono all'organismo di vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo di imporre le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Queste norme lasciano impregiudicati l'articolo 31 della direttiva (UE) 2022/2555 e l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le norme stabilite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 6, e notificano senza indugio alla Commissione eventuali successive modifiche delle norme. La Commissione mantiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico facilmente accessibile di tali norme.
8. Per l'imposizione di sanzioni a norma del paragrafo 6 gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi:

- (a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
- (b) eventuali azioni intraprese dall'autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio;
- (c) eventuali violazioni commesse in precedenza dall'autore della violazione;
- (d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall'autore della violazione in ragione della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile;
- (e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;
- (f) il fatturato annuo totale dell'autore della violazione nell'Unione nell'esercizio precedente.

Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni del presente regolamento, commesse dai fornitori di portafogli europei delle imprese, siano soggette a sanzioni amministrative fino a un massimo del 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

9. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative imposte dalle autorità amministrative, le azioni sanzionatorie avviate dall'organismo di vigilanza e le sanzioni pecuniarie irrogate dai tribunali nazionali competenti, che hanno un effetto equivalente alle sanzioni amministrative imposte dagli organismi di vigilanza, sono considerate conformi ai requisiti di cui al paragrafo 6. In ogni caso le sanzioni imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tale Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e comunica senza indugio qualsiasi legge modificativa o modifica successive riguardanti le suddette disposizioni.
10. In circostanze che giustifichino un intervento immediato per preservare il buon funzionamento del mercato interno, e qualora la Commissione abbia motivi sufficienti per ritenere che i portafogli europei delle imprese forniti da un fornitore non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e che l'autorità di controllo competente non abbia adottato misure efficaci, la Commissione effettua una valutazione della conformità. La Commissione ne informa le autorità competenti e il fornitore coopera secondo necessità.
11. Sulla base della valutazione la Commissione può decidere che sia necessaria una misura correttiva o restrittiva, e previa consultazione degli Stati membri interessati e del fornitore può stabilire la linea d'azione appropriata. La Commissione tiene conto della natura e della gravità della non conformità, nonché del potenziale impatto sul mercato interno e sui diritti degli operatori economici.
12. Sulla base della consultazione la Commissione può adottare atti di esecuzione per prevedere misure correttive o restrittive, tra cui la sospensione temporanea del fornitore dall'elenco dei fornitori notificati o l'obbligo per il fornitore di adottare misure specifiche per rendere i portafogli europei delle imprese conformi al regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame.
13. La Commissione comunica immediatamente gli atti di esecuzione al fornitore e gli Stati membri attuano tali atti di esecuzione senza indugio e ne informano la Commissione. Tali misure si applicano per la durata della situazione eccezionale che

ha giustificato l'intervento della Commissione, purché i portafogli europei delle imprese in questione non siano resi conformi al presente regolamento.

#### *Articolo 14*

##### ***Gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea***

Il gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea istituito a norma dell'articolo 46 sexies del regolamento (UE) n. 910/2014 è responsabile di agevolare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione su questioni relative ai portafogli europei delle imprese. Ciò comprende la condivisione delle migliori pratiche, la discussione di questioni tecniche e operative e il coordinamento degli sforzi volti a garantire la corretta attuazione e il buon funzionamento dei portafogli europei delle imprese.

#### *Articolo 15*

##### **Governance e vigilanza dei soggetti dell'Unione che sono fornitori di portafogli europei delle imprese**

1. Se un soggetto dell'Unione è un fornitore di portafogli europei delle imprese, la Commissione è il suo organismo di vigilanza.
2. Il ruolo della Commissione che agisce in qualità di organismo di vigilanza a norma del paragrafo 1 è quello di monitorare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento e intervenire, se necessario, in relazione ai fornitori di portafogli europei delle imprese, mediante attività di vigilanza ex post.
3. Quando agisce in qualità di organismo di vigilanza conformemente al paragrafo 1, la Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere a), b), c), d), h) e k).

La Commissione redige una relazione sulle sue principali attività al riguardo.

### **Capo III – Accettazione dei portafogli europei delle imprese**

#### *Articolo 16*

##### **Obblighi degli organismi del settore pubblico**

4. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli organismi del settore pubblico consentono agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti utilizzando le funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
  - (a) identificare e autenticare;
  - (b) apporre una firma o un sigillo;
  - (c) presentare documenti;
  - (d) inviare o ricevere notifiche.

Le azioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono intraprese ai fini dell'adempimento di un obbligo di comunicazione o di una procedura amministrativa.

5. Ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d), gli organismi del settore pubblico dispongono di portafogli europei delle imprese, compreso il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i).
6. In deroga al paragrafo 2 e fino al [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli organismi del settore pubblico possono scegliere di non offrire il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e sostenere invece altre soluzioni alternative già in essere che consentano agli operatori economici di intraprendere le azioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), a condizione che tali soluzioni:
  - (a) soddisfino i requisiti applicabili ai servizi elettronici di recapito certificato qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014;
  - (b) offrano un punto di accesso che consenta ai titolari di portafogli europei delle imprese di presentare documenti e inviare e ricevere notifiche utilizzando il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i).

Dopo la scadenza del periodo di deroga di cui al presente paragrafo, gli organismi del settore pubblico possono continuare a supportare le soluzioni alternative di cui a tale comma ma, conformemente al paragrafo 2, devono disporre di portafogli europei delle imprese, compreso il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i).

## Capo IV - Aspetti internazionali

### *Articolo 17*

#### **Portafogli delle imprese e altri strumenti e quadri analoghi offerti in paesi terzi**

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono che i portafogli delle imprese o i sistemi che offrono funzioni analoghe e sono rilasciati da fornitori stabiliti in paesi terzi siano da considerare equivalenti, in termini di garanzie offerte, ai portafogli europei delle imprese rilasciati conformemente al presente regolamento, a condizione che tali portafogli delle imprese o sistemi siano interoperabili con il quadro fiduciario di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e supportino almeno una funzionalità di identificazione e autenticazione nonché lo scambio di attestati elettronici di attributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono che i quadri di paesi terzi per i sistemi che offrono funzioni analoghe a quelle dei portafogli europei delle imprese siano da considerare equivalenti, in termini di garanzie offerte, ai portafogli europei delle imprese rilasciati conformemente al presente regolamento, a condizione che i sistemi forniti nell'ambito di tale quadro siano interoperabili con il quadro fiduciario di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e supportino almeno una funzionalità di identificazione e autenticazione nonché lo scambio di attestati elettronici di attributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

3. Prima dell'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione valuta se le garanzie si possano considerare equivalenti ai requisiti di cui al presente regolamento.
4. Se risulta dalle informazioni disponibili che tali garanzie non si possono più considerare equivalenti ai requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria l'atto di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante un atto di esecuzione.
5. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco di quadri, portafogli delle imprese o sistemi che offrono funzioni analoghe e sono rilasciati da fornitori stabiliti in paesi terzi, in relazione ai quali la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del presente articolo.

#### *Articolo 18*

#### **Rilascio di portafogli europei delle imprese agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione**

1. I fornitori di portafogli europei delle imprese possono fornire portafogli europei delle imprese a operatori economici stabiliti in un paese terzo, a condizione che a tali operatori economici siano stati rilasciati dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e un identificativo unico conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo gli operatori economici richiedono un solo insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese a un unico fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese.
3. Se un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione richiede un portafoglio europeo delle imprese, il fornitore di portafogli europei delle imprese notifica tale richiesta all'organismo di vigilanza dello Stato membro in cui il fornitore è notificato.
4. I fornitori di portafogli europei delle imprese richiedono i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese a un fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese per conto dell'operatore economico stabilito in un paese terzo.
5. I fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese possono rilasciare dati di identificazione e identificativi unici del titolare del portafoglio europeo delle imprese a norma degli articoli 8 e 9 agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione, a condizione che:
  - (a) il controllo e la verifica dell'identità di tali operatori economici soddisfino uno dei metodi di verifica dell'identità di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 910/2014 oppure, ove necessario, una combinazione degli stessi;
  - (b) all'operatore economico non sia stata rilasciata un altro insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese.
6. Gli Stati membri cooperano per garantire che i fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese possano verificare che a un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione non siano ancora stati rilasciati dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese.

## Capo V - Disposizioni finali

### *Articolo 19*

#### **Procedura di comitato**

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

### *Articolo 20*

#### **Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014**

L'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 910/2014 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire che tutte le persone fisiche nell'Unione abbiano un accesso transfrontaliero sicuro, affidabile e senza soluzione di continuità a servizi pubblici e privati, mantenendo nel contempo il pieno controllo dei loro dati, ciascuno Stato membro fornisce almeno un portafoglio europeo di identità digitale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 23 del presente articolo e all'articolo 5 quater, paragrafo 6.";

2) al paragrafo 5 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) garantiscono che i dati di identificazione personale, disponibili dal regime di identificazione elettronica nell'ambito del quale è fornito il portafoglio europeo di identità digitale, rappresentino in modo univoco la persona fisica o la persona fisica che rappresenta la persona fisica o la persona giuridica, e siano associati a tale portafoglio europeo di identità digitale;"

3) al paragrafo 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) alla morte dell'utente.";

4) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

"15. L'uso dei portafogli europei di identità digitale è facoltativo. L'accesso ai servizi pubblici e privati e al mercato del lavoro nonché la libertà d'impresa non sono in alcun modo limitati o resi svantaggiosi per le persone fisiche che non utilizzano i portafogli europei di identità digitale. Resta possibile accedere ai servizi pubblici e privati con altri mezzi di identificazione e autenticazione esistenti.".

### *Articolo 21*

#### **Valutazione e riesame**

7. La Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta, entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore], una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la possibilità di agevolare la presentazione di documenti elettronici e attestati elettronici agli organismi del settore pubblico, mediante l'uso dei portafogli europei delle imprese, nonché gli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato. La relazione valuta inoltre se sia necessario modificare l'ambito di applicazione del presente regolamento o le sue disposizioni specifiche per stabilire l'obbligo di

utilizzare i portafogli europei delle imprese allo scopo di affrontare i rischi di frammentazione giuridica.

8. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
- (a) le funzionalità di base minime dei portafogli europei delle imprese;
  - (b) il livello di conformità dei fornitori di portafogli europei delle imprese nonché la procedura e i criteri di notifica di cui all'articolo 11;
  - (c) l'applicazione e il funzionamento delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13;
  - (d) i requisiti dettagliati e le specifiche tecniche per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i);
- al più tardi un anno prima della relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione delle relazioni.

## *Articolo 22*

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA .....	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa .....	3
1.2.	Settore/settori interessati .....	3
1.3.	Obiettivi .....	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici .....	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti .....	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione .....	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda: .....	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa .....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. ....	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti .....	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione .....	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria .....	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE .....	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni .....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo .....	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli .....	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dei portafogli europei delle imprese

### 1.2. Settore/settori interessati

Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie  
Mercato interno

### 1.3. Obiettivi

#### 1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale della presente iniziativa è quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno rispondendo alle esigenze specifiche degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico nel campo dell'identificazione digitale e dei servizi fiduciari e offrendo loro uno strumento armonizzato, affidabile e di facile utilizzo per un'identificazione, un'autenticazione e uno scambio di dati sicuri e giuridicamente validi.

#### 1.3.2. Obiettivi specifici

##### Obiettivo specifico 1

Ridurre gli oneri amministrativi, razionalizzare i processi di conformità e migliorare l'erogazione dei servizi.

##### Obiettivo specifico 2

Garantire che gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico abbiano accesso a un'identificazione digitale sicura e affidabile a livello transfrontaliero, tale da soddisfare le esigenze degli utenti e la domanda del mercato.

#### 1.3.3. Risultati e incidenza previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Nel complesso i principali beneficiari previsti dell'iniziativa sono gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico. Istituito un quadro digitale armonizzato e affidabile per l'identificazione, l'autenticazione, lo scambio e la conservazione dei documenti delle imprese, l'iniziativa ridurrà gli oneri amministrativi e i costi di conformità a livello sia nazionale sia dell'UE. I portafogli europei delle imprese consentiranno alle imprese di interagire senza soluzione di continuità con le autorità pubbliche e i partner commerciali a livello transfrontaliero, eliminando la ripetuta presentazione di dati e accelerando processi chiave quali la registrazione, la concessione di licenze e la comunicazione. Le PMI e le microimprese in particolare beneficeranno di canali digitali semplificati, sicuri e interoperabili, che libereranno risorse per l'innovazione, la crescita e l'espansione transfrontaliera.

Gli organismi del settore pubblico erogheranno servizi con maggiore efficienza, migliore qualità e affidabilità. I portafogli delle imprese razionalizzeranno le procedure amministrative consentendo l'automazione della verifica e della gestione dei documenti, riducendo l'intervento manuale, le duplicazioni e i tassi di errore. Il

canale di comunicazione sicuro migliorerà la qualità e la trasparenza dei dati, promuovendo una migliore supervisione normativa e agevolando l'uso di soluzioni RegTech innovative.

#### 1.3.4. Indicatori di prestazione

*Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati*

Per garantire coerenza e proporzionalità, il quadro di monitoraggio si basa sulla struttura a tre pilastri cui fa riferimento la valutazione d'impatto per la revisione del regolamento eIDAS (l'attuazione, l'applicazione e gli indicatori contestuali) e la adatta all'ambito di applicazione specifico dei portafogli europei delle imprese. Si assicura in tal modo l'allineamento, evitando nel contempo la duplicazione degli obblighi di monitoraggio e rispettando i principi per legiferare meglio, compresi la proporzionalità e il riutilizzo dei flussi di dati esistenti. Si farà inoltre ricorso a una serie di indicatori aggiuntivi, specificamente collegati agli obiettivi specifici, per valutare i risultati dell'iniziativa attraverso indicatori indiretti. Queste più ampie tendenze riguardanti la macroeconomia e gli oneri amministrativi rimangono contestuali, e saranno interpretate insieme ai dati eIDAS a sostegno di un'inferenza statistica anziché di un nesso di causalità diretto.

La nuova serie di indicatori connessi agli obiettivi specifici è riportata di seguito:

Aspetto di monitoraggio e valutazione e obiettivi pertinenti	Indicatore/i	Responsabilità per la raccolta	Fonte/i
<b>OS1: Ridurre gli oneri amministrativi, razionalizzare i processi di conformità e migliorare l'erogazione dei servizi.</b>			
Ridurre gli oneri amministrativi di conformità normativa e gli obblighi di comunicazione per le imprese attraverso benefici economici dimostrabili	Indicatore sulla riduzione quantificabile degli oneri della regolamentazione pubblica	Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività <sup>14</sup>
Migliorare l'erogazione dei servizi pubblici	Miglioramenti misurati negli indicatori sui servizi pubblici digitali per le imprese nell'ambito dell'analisi comparativa sull'eGovernment, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi online e gli elementi distintivi dell'interoperabilità (indicatori specifici: disponibilità online (transfrontaliera); identificazione elettronica (transfrontaliera); moduli precompilati; OOTS)	Commissione europea	Studio comparato sull'eGovernment a sostegno del programma strategico per il decennio digitale

<sup>14</sup> Più eventuali indicatori chiave di prestazione potenziali sulla riduzione degli oneri amministrativi a seguito del riesame del programma strategico per il decennio digitale.

Aspetto di monitoraggio e valutazione e obiettivi pertinenti	Indicatore/i	Responsabilità per la raccolta	Fonte/i
Rafforzare la competitività europea	Miglioramenti misurabili nelle esportazioni di merci verso altri paesi dell'UE da parte delle PMI del settore industriale (% di PMI)	Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività
<b>OS2: Garantire che gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico abbiano accesso a un'identificazione digitale sicura e affidabile a livello transfrontaliero, tale da soddisfare le esigenze degli utenti e la domanda del mercato.</b>			
Sviluppare un mercato per l'identificazione digitale sicura e i servizi fiduciari tra gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico	Numero di fornitori di portafogli europei delle imprese conformi e notificati, compresi i prestatori di servizi fiduciari qualificati	Organismi di vigilanza	Dati comunicati alla Commissione europea Registro digitale europeo
Provvedere affinché le soluzioni disponibili siano affidabili e sicure e rispettino tutti i requisiti per la fornitura di portafogli europei delle imprese	Numero di autorizzazioni revocate dei fornitori notificati di portafogli europei delle imprese, esclusi i fornitori che hanno volontariamente cessato la fornitura commerciale di portafogli delle imprese e servizi correlati  Numero e livello delle sanzioni imposte ai fornitori di portafogli europei delle imprese	Organismi di vigilanza	Dati comunicati alla Commissione europea
Promuovere l'adozione del portafoglio europeo delle imprese in tutti i settori dell'economia	Numero di portafogli europei delle imprese rilasciati a operatori economici e organismi del settore pubblico e inseriti nel registro digitale europeo <sup>15</sup>	Commissione europea	Registro digitale europeo

#### 1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>16</sup>;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

<sup>15</sup> Il numero di portafogli non è necessariamente equivalente al numero di titolari, perché un titolare cui sia stato attribuito un solo identificativo unico può disporre di più portafogli registrati a suo nome, ma costituisce una buona approssimazione per determinare i livelli di utilizzo

<sup>16</sup> A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

## 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

### 1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il regolamento imporrà agli organismi del settore pubblico di accettare i portafogli europei delle imprese ai fini dell'identificazione e dell'autenticazione, dell'apposizione della firma o del sigillo ai documenti, della presentazione dei documenti e dell'invio o della ricezione delle notifiche. Gli organismi del settore pubblico hanno 24 mesi di tempo, dall'entrata in vigore del regolamento, per garantire di poter accettare portafogli delle imprese a tali fini. Per un periodo di transizione fino a 36 mesi dopo l'entrata in vigore, gli organismi del settore pubblico possono continuare a sostenere altre soluzioni di comunicazione già in atto anziché attuare il canale di comunicazione dei portafogli delle imprese, a condizione che tali soluzioni siano conformi ai requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e offrano un punto di accesso tra tali soluzioni esistenti e il canale di comunicazione dei portafogli delle imprese. Dopo questo periodo di transizione gli organismi del settore pubblico dovranno sostenere il canale di comunicazione dei portafogli delle imprese, in luogo di altre soluzioni conformi al regolamento eIDAS o in aggiunta a esse.

### 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

#### Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Soluzioni nazionali divergenti in materia di identità digitale ostacolano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, mettendo a rischio il funzionamento ottimale del mercato unico. L'attuale frammentazione crea duplicazioni, ritardi e costi aggiuntivi per gli operatori economici, in particolare a livello transfrontaliero. Anche livelli disomogenei di digitalizzazione degli organismi del settore pubblico possono falsare la concorrenza, conferendo agli operatori economici degli Stati membri più avanzati un vantaggio procedurale e indebolendo la parità di condizioni nel mercato unico.

Il funzionamento del mercato interno si basa su norme uniformi e coerenti applicate a tutti i pertinenti organismi del settore pubblico che svolgono funzioni equivalenti o forniscono servizi comparabili. La Commissione svolge spesso attività analoghe a quelle degli organismi nazionali del settore pubblico e assolve fondamentali funzioni di vigilanza e regolamentazione. È pertanto necessaria la loro partecipazione a sostegno del buon funzionamento del mercato unico. La loro esclusione darebbe luogo a lacune normative, frammentazione e applicazione disomogenea delle norme, compromettendo in tal modo l'obiettivo del portafoglio delle imprese di salvaguardare l'integrità, la stabilità e la resilienza del mercato interno. La semplificazione rimane inoltre un fondamentale elemento propulsore dell'impegno dell'UE, volto a costruire quell'Unione più coraggiosa, più semplice e più veloce che è stata delineata nel programma di lavoro per il 2025. Il buon funzionamento di un mercato unico competitivo esige la partecipazione attiva delle autorità sia nazionali che dell'UE; queste ultime devono anzi dare l'esempio. Di conseguenza la Commissione dovrebbe adottare e utilizzare il portafoglio europeo delle imprese, estendendo la semplificazione e l'efficienza alle interazioni con gli operatori economici.

#### Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

I portafogli europei delle imprese elimineranno le duplicazioni e ridurranno i costi di conformità, miglioreranno la trasparenza, la qualità dei dati e forniranno agli organismi del settore pubblico informazioni più affidabili, migliorando in tal modo l'erogazione dei servizi. Allo stesso tempo l'armonizzazione a livello di Unione europea scongiura la dipendenza dai fornitori ad alto rischio, rafforza la resilienza delle infrastrutture critiche e consolida la sovranità digitale dell'Unione. Al di là del mercato interno, l'iniziativa può anche rafforzare il ruolo dell'Unione quale punto di riferimento normativo a livello mondiale per l'affidabilità delle infrastrutture digitali, favorendo la competitività europea nel commercio internazionale.

### *1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La proposta sui portafogli europei delle imprese si basa sull'ecosistema di fiducia istituito nell'ambito del quadro europeo relativo a un'identità digitale - regolamento (UE) n. 910/2014, il riferimento giuridico nell'UE in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 - ed estende tale ecosistema. Questo quadro, un sistema all'avanguardia, rispettoso della vita privata e interoperabile per l'identificazione digitale che consente ai cittadini e ai soggetti giuridici di condividere dati in modo sicuro a livello transfrontaliero, rappresenta già una pietra miliare nell'agenda di semplificazione dell'UE.

La proposta sui portafogli europei delle imprese intende integrare i portafogli europei di identità digitale introducendo un quadro digitale orientato al mercato concepito per le esigenze specifiche delle transazioni commerciali, tra cui la tracciabilità, la gestione digitale dei diritti e dei mandati di rappresentanza, e un canale sicuro per lo scambio di documenti e attestati ufficiali sulla base di un registro comune. Questi obiettivi saranno raggiunti garantendo nel contempo la piena interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale.

I recenti sviluppi tecnologici e sociali esigono l'adozione di un nuovo approccio armonizzato e digitale alle interazioni tra imprese e pubblica amministrazione, nonché alle interazioni tra imprese. L'IA, il cloud computing e l'identità digitale sicura procedono a un ritmo senza precedenti, che incide sul modo di fare impresa in Europa: assistiamo al passaggio da processi basati sui documenti a processi automatizzati e basati sui dati. Ad esempio il 91 % delle scale-up giudica fondamentali per la propria crescita le tecnologie digitali. Questi sviluppi, uniti alle priorità strategiche dell'UE in materia di competitività, sovranità digitale, semplificazione e servizi pubblici digitali per impostazione predefinita, rendono necessario adottare soluzioni agili in grado di sostenere transazioni commerciali transfrontaliere affidabili su larga scala.

Di conseguenza la domanda di mezzi per identificare, scambiare e conservare diverse credenziali commerciali, in modo sicuro e con piena efficacia giuridica a livello transfrontaliero è aumentata drasticamente.

Il regolamento si basa inoltre sui risultati conseguiti dalla direttiva (UE) 2025/25, che ha introdotto il certificato delle società UE e la procura digitale dell'UE. Questi strumenti pionieristici mirano ad alleviare gli oneri amministrativi nelle operazioni transfrontaliere per le imprese dell'Unione riducendo la frammentazione. Il presente regolamento compie il passo successivo per offrire uno strumento che consenta alle imprese di scambiare senza soluzione di continuità i certificati delle società UE e le procure digitali dell'UE mediante i portafogli europei delle imprese.

#### 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

L'iniziativa sostiene gli obiettivi di semplificazione e competitività dell'UE fornendo agli operatori economici strumenti quali i portafogli delle imprese, che permettono di rispettare i requisiti amministrativi in modo affidabile, sicuro e agevole mediante l'identificazione, l'autenticazione e lo scambio di dati armonizzati. Di conseguenza è pienamente in linea con gli obiettivi del quadro finanziario pluriennale.

L'inclusione della Commissione avrà implicazioni finanziarie, che saranno coperte prevalentemente dal bilancio dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. Tali costi sono associati principalmente all'attuazione e all'uso dei portafogli europei delle imprese, all'istituzione e alla manutenzione del registro digitale europeo in seno alla Commissione, alla loro integrazione con i sistemi informatici esistenti e all'istituzione di attività di vigilanza relative ai portafogli europei delle imprese.

I costi diretti stimati per la Commissione in quanto utente ammontano a circa sette milioni di EUR durante il primo anno a causa delle spese per l'attuazione iniziale (procedura di appalto), dei diritti di licenza e dei costi di manutenzione per il portafoglio europeo delle imprese. A partire dal secondo anno la Commissione dovrà sostenere costi annuali ricorrenti per altri cinque milioni di EUR. Per il registro digitale europeo, il costo iniziale è stimato a poco meno di due milioni di EUR, con costi di manutenzione annuali stimati a 1,7 milioni di EUR nel secondo anno e a 1,3 milioni di EUR negli anni successivi.

I costi potenziali per l'integrazione dei portafogli delle imprese in tutti i sistemi informatici pertinenti sono inoltre stimati a 33,8 milioni di EUR per il primo anno e a 7,5 milioni di EUR per il secondo anno. Poiché i sistemi sono già in vigore i costi si riferiscono ai primi due anni, in quanto si tratta di un'integrazione e non dello sviluppo di un nuovo sistema.

Le sinergie con altri strumenti sono illustrate nel modo seguente:

- Lo sportello digitale unico e il relativo sistema tecnico *one-time* (OOTS) attuano il principio "una tantum", imponendo alle autorità di riutilizzare i dati già detenuti in un altro Stato membro senza che le imprese debbano ripresentarli ripetutamente. I portafogli europei delle imprese integreranno lo sportello digitale unico e l'OOTS offrendo un'identificazione e un'autenticazione affidabili degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche, oltre a un livello di scambio sicuro che consentirà alle imprese e agli organismi del settore pubblico di condividere e riutilizzare senza soluzione di continuità i dati verificati e gli attestati ufficiali a livello transfrontaliero.
- Il passaporto digitale di prodotto, elemento fondamentale per l'agenda dell'UE in materia di economia circolare, dipende da un accesso affidabile ai dati sulla conformità e sulla sostenibilità. I portafogli delle imprese possono dimostrare l'identità giuridica e qualsiasi diritto di accesso che sia stato concesso, consentire l'apposizione di una firma e di un sigillo alle dichiarazioni di conformità e garantire lo scambio sicuro e verificabile dei dati del prodotto a livello transfrontaliero.
- Il regolamento su un'Europa interoperabile (AIE) istituisce il quadro per l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici. I portafogli delle imprese integreranno tale aspetto fungendo da infrastruttura affidabile che le amministrazioni possono integrare nella fornitura di servizi digitali per impostazione predefinita, rendendo più rigorosa l'eliminazione degli ostacoli tecnici e organizzativi.
- L'imminente proposta relativa al quadro di diritto societario del 28° regime offrirà procedure semplici, flessibili e rapide che consentiranno alle imprese di insediarsi, operare e attrarre investimenti nell'UE attraverso soluzioni digitali. Garantirà l'interoperabilità con

il portafoglio delle imprese e farà sì che strumenti digitali quali il certificato delle società UE e la procura digitale dell'UE siano compatibili con il portafoglio delle imprese, in modo che le società possano utilizzarli con il loro portafoglio delle imprese.

- Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale (ViDA) modernizza le dichiarazioni IVA, introduce la fatturazione elettronica obbligatoria a livello transfrontaliero e rafforza la prevenzione delle frodi. I portafogli delle imprese consentiranno la conservazione sicura e lo scambio verificabile degli attestati IVA e dei dati sulle transazioni, agevolando in tal modo la comunicazione in tempo reale e l'affidabilità della fatturazione.

*1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Il personale necessario, pari a 20 ETP, sarà riassegnato mediante le attuali dotazioni della DG cui sarà attribuita la gestione dell'azione o di altri servizi della Commissione.

## 1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

### Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

### Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2028 al 2029
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

## 1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

### Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

### Gestione concorrente con gli Stati membri.

### Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

## 2. MISURE DI GESTIONE

### 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Il regolamento sarà riesaminato tre anni dopo la sua piena applicazione. La Commissione deve presentare una relazione sui risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

### 2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

#### 2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il regolamento stabilisce norme armonizzate per la prestazione di servizi elettronici di recapito certificato qualificati (QERDS) e di identificazione elettronica agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico nel mercato interno, assicurando il rispetto della fiducia e il controllo da parte degli utenti sui propri dati. Queste nuove norme richiedono l'elaborazione di specifiche e norme tecniche, nonché la vigilanza e il coordinamento delle attività di istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell'Unione europea.

Occorre inoltre prendere in considerazione le risorse necessarie per comunicare con i paesi terzi, e coordinarsi con essi, per quanto riguarda l'interoperabilità e l'equivalenza delle soluzioni di tali paesi.

Per far fronte a tali compiti è necessario dotare i servizi della Commissione di risorse adeguate. Si stima che l'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento richieda 20 ETP.

#### 2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Uno dei principali problemi che provocano carenze nell'attuale quadro legislativo è la mancanza di armonizzazione dei sistemi nazionali nel contesto delle interazioni tra imprese e pubblica amministrazione, che comporta oneri burocratici e amministrativi, in particolare a livello transfrontaliero. Per attenuare questo problema, l'iniziativa si basa su un impegno tempestivo con i potenziali fornitori e sul coordinamento con i progetti pilota su larga scala in corso per assicurare la maturità tecnologica e l'interoperabilità. Parallelamente una stretta cooperazione con gli Stati membri e le pertinenti iniziative dell'UE contribuirà a prevenire l'ulteriore frammentazione e a promuovere un ecosistema di fornitori coerente, competitivo e affidabile all'interno del mercato unico.

#### 2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Per le spese di riunione del gruppo di esperti, dato il basso valore per ciascuna transazione (ad esempio il rimborso delle spese di viaggio di un delegato in caso di riunione in presenza), sembrano sufficienti le usuali procedure di controllo interno.

Anche per i progetti pilota dovrebbero essere sufficienti le procedure standard della DG CNECT.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Le vigenti misure di prevenzione delle frodi applicabili alla Commissione si applicheranno agli stanziamenti supplementari necessari per il presente regolamento.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. <sup>17</sup>	di paesi EFTA <sup>18</sup>	di paesi candidati e potenziali candidati <sup>19</sup>	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	Rubriche del QFP e linee di bilancio da determinare <sup>20</sup>	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

<sup>17</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>18</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>19</sup> Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

<sup>20</sup> Le linee di bilancio per il nuovo QFP non sono ancora note.

	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
--	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

### 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
- Gli importi indicati sono puramente indicativi, in attesa dell'esito finale dei negoziati sul QFP 2028-2034.
- L'iniziativa sarà finanziata mediante riassegnazione nell'ambito dei programmi operativi del prossimo QFP, e in parte mediante spese amministrative. In questa fase non è possibile indicare con precisione il contributo di ciascuna rubrica e ciascun programma del QFP; si prevede comunque che un contributo significativo provverrà dai programmi della rubrica 2 del QFP 2028-2034 (ad esempio il Fondo europeo per la competitività).

–

#### 3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

		Primo anno	Secondo anno	Anni successivi (importo annuo)
<b>TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4</b>	<b>Impegni</b>	<b>45,442</b>	<b>16,867</b>	<b>8,929</b>
<b>del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>45,442</b>	<b>16,867</b>	<b>8,929</b>

Le cifre di cui alla tabella sono puramente indicative in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP.

		Primo anno	Secondo anno	Anni successivi (importo annuo)
<b>TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4</b>	Impegni	<b>45,442</b>	<b>16,867</b>	<b>8,929</b>
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	<b>45,442</b>	<b>16,867</b>	<b>8,929</b>

Le cifre di cui alla tabella sono puramente indicative in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP.

### 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)	TOTALE
	<b>RISULTATI</b>						

↓	Tipo <sup>21</sup>	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 <sup>22</sup> ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
<b>TOTALE</b>																		

<sup>21</sup> I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

<sup>22</sup> Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

### 3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

#### 3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

STANZIAMENTI VOTATI	Primo anno	Secondo anno	Anni successivi (importo annuo)
	Risorse umane	2,629	2,629
Altre spese amministrative	pm	pm	pm
<b>TOTALE</b>	<b>2,629</b>	<b>2,629</b>	<b>2,629</b>

Le cifre di cui alla tabella sono puramente indicative in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP.

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

#### 3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

### 3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

<b>STANZIAMENTI VOTATI</b>		<i>Primo anno</i>	<i>Secondo anno</i>	<i>Anni successivi</i>
<b>Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		7	7	7
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0
(Ricerca indiretta)		0	0	0
(Ricerca diretta)		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0
<b>• Personale esterno (in ETP)</b>				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		13	13	13
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Considering the overall strained situation in Heading 4, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission services.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	<b>Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione</b>	<b>Personale supplementare eccezionale*</b>		
		<b>Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca</b>	<b>Da finanziare a titolo della linea BA</b>	<b>Da finanziare mediante diritti</b>
Posti della tabella dell'organico	7		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	13			

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	I compiti che i funzionari e gli agenti temporanei devono svolgere riguardano il filone di lavoro giuridico, il filone di lavoro tecnico, il coordinamento e la sensibilizzazione a livello internazionale, oltre al ruolo di vigilanza.
Personale esterno	I compiti che il personale esterno deve svolgere riguardano il filone di lavoro giuridico, il filone di lavoro tecnico, il coordinamento e la sensibilizzazione a livello internazionale, oltre al ruolo di vigilanza.

### 3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

<b>TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici</b>	Primo anno	Secondo anno	Anni successivi

Spese informatiche	42 813	14 238	6 300
--------------------	--------	--------	-------

### 3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 proposto.
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

### 3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

### 3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie.
  - su altre entrate.
  - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>23</sup>			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo .....					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

<sup>23</sup> Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

9. 4. DIMENSIONI DIGITALI

**4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale**

Se si ritiene che l'iniziativa politica non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale:

*Giustificazione del motivo per cui i mezzi digitali non possono essere utilizzati per potenziare l'attuazione delle politiche e perché il principio "digitale per default" non è applicabile*

N/D

Altrimenti:

*Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)*

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
<b>Articolo 4</b>	Principio dell'equivalenza	Titolari di portafogli europei delle imprese Lavoratori autonomi Imprese individuali Soggetti dell'Unione	Uso dei portafogli europei delle imprese e del servizio elettronico di recapito certificato qualificato come soluzioni digitali	Digitalizzazione dei processi Soluzioni digitali Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4</b>	Funzionalità dei portafogli europei delle imprese	Fornitori di portafogli europei delle imprese Titolari di portafogli europei delle imprese Rappresentanti autorizzati dei titolari di portafogli europei delle imprese Parti facenti affidamento sul	Sviluppo informatico (funzionalità di base)	Soluzioni digitali Servizio pubblico digitale Digitalizzazione dei processi

		portafoglio delle imprese		
<b>Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4</b>	Caratteristiche tecniche dei portafogli europei delle imprese	Fornitori di portafogli europei delle imprese Titolari di portafogli europei delle imprese Parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese	Sviluppo informatico (caratteristiche tecniche)	Dati Soluzioni digitali Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 6, paragrafo 3</b>	Mettere a disposizione del pubblico le informazioni notificate	Commissione europea Grande pubblico	Pubblicare i meccanismi di convalida	Dati Automazione dei processi Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 6, paragrafo 5</b>	Stabilire una serie di specifiche e norme di riferimento	Commissione europea	Sviluppo di atti di esecuzione	Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 7</b>	Requisiti e obblighi per i fornitori di portafogli europei delle imprese	Fornitori di portafogli europei delle imprese Titolari di portafogli europei delle imprese Rappresentanti autorizzati dei titolari di portafogli europei delle imprese Organismi di vigilanza competenti La Commissione europea	Stabilire requisiti e obblighi per i fornitori di portafogli europei delle imprese	Soluzioni digitali Dati Servizio pubblico digitale Digitalizzazione dei processi
<b>Articolo 8</b>	Dati di identificazione del titolare del	Fornitori di dati di identificazione dei portafogli	Gestione dei dati di identificazione del	Dati

	portafoglio europeo delle imprese	europei delle imprese Titolari di portafogli europei delle imprese Soggetti dell'UE La Commissione europea	titolare relativi ai titolari di portafogli europei delle imprese	Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 9</b>	Identificativi unici per i titolari di portafogli europei delle imprese	Fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese Operatori economici Organismi del settore pubblico La Commissione europea	Assegnazione di identificativi unici per i titolari di portafogli europei delle imprese	Dati Soluzioni digitali Servizi pubblici digitali
<b>Articolo 10</b>	Registro digitale europeo	La Commissione europea Fornitori di portafogli europei delle imprese Titolari di portafogli europei delle imprese	Istituzione, gestione e manutenzione del registro digitale europeo	Soluzioni digitali Dati Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 11</b>	Notifica dei fornitori di portafogli europei delle imprese	Fornitori di portafogli europei delle imprese Organismo di vigilanza nello Stato membro di stabilimento	Procedura di notifica per i fornitori di portafogli europei delle imprese	Dati Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 12</b>	Notifica alla Commissione europea dei fornitori di portafogli europei delle imprese da parte degli Stati membri	Stati membri La Commissione europea	Notifica Pubblicazione	Soluzioni digitali Servizio pubblico digitale

				Dati
<b>Articolo 13</b>	Vigilanza dello Stato membro	Organismi di vigilanza in ciascuno Stato membro La Commissione europea Fornitori di portafogli europei delle imprese	Vigilanza dei fornitori di portafogli europei delle imprese Notifica dei registri nazionali pertinenti	Dati Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 14</b>	Estensione del sostegno ai portafogli europee delle imprese da parte del gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea	Gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea La Commissione europea Stati membri	Scambio di informazioni e coordinamento	Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 15</b>	Governance e vigilanza dei soggetti dell'Unione che sono fornitori di portafogli europei delle imprese (relazioni)			Dati
<b>Articolo 16</b>	Obblighi degli organismi del settore pubblico di consentire l'uso dei portafogli europei delle imprese e di fornire un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (QERDS)	Organismi del settore pubblico Titolari di portafogli europei delle imprese Fornitori di portafogli europei delle imprese	Identificazione Autenticazione Firma e sigillo Presentazione di documenti Notifica	Soluzioni digitali Servizio pubblico digitale Digitalizzazione dei processi
<b>Articolo 17</b>	Elenco dei portafogli delle imprese e di altri strumenti analoghi offerti in paesi terzi	La Commissione europea Paesi terzi	Pubblicazione di sistemi equivalenti di paesi terzi	Dati Soluzioni digitali Servizio pubblico digitale

<b>Articolo 18</b>	Rilascio di portafogli europei delle imprese agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione	Fornitori di portafogli europei delle imprese Operatori economici stabiliti in un paese terzo Prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti in uno Stato membro Stati membri dei prestatori di servizi fiduciari qualificati	Rilascio di portafogli europei delle imprese Controllo e verifica dell'identità	Dati Soluzione digitale Servizio pubblico digitale
<b>Articolo 20</b>	Esclusione delle persone giuridiche dal regolamento (UE) n. 910/2014 a causa dell'obsolescenza dovuta all'avvento dei portafogli europei delle imprese	Persona giuridica Stati membri	Identificazione, autenticazione e condivisione dei dati delle persone giuridiche	Servizio pubblico digitale Soluzione digitale Dati

## 4.2. Dati

Descrizione di alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
		//
Dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese	Articolo 8, paragrafo 1	<p>I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese sono rilasciati in un formato conforme a una delle norme elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione e sotto forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attestati elettronici qualificati di attributi se forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati;</li><li>- attestati elettronici di attributi se rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, qualora siano forniti da un organismo del settore pubblico;</li><li>- attestati elettronici di attributi se forniti dalla Commissione.</li></ul>
attestati elettronici di attributi/attestati elettronici qualificati di attributi	Articolo 8, paragrafo 1	<p>Requisiti dell'emittente: per gli attestati elettronici qualificati di attributi, l'emittente deve essere un prestatore di servizi fiduciari qualificato, che soddisfi i requisiti giuridici e tecnici.</p> <p>Norme/formati: gli attestati devono seguire gli schemi/i formati prescritti (all'interno dell'architettura e del quadro di riferimento/pacchetto di strumenti) per gli attestati di attributi. Gli attributi stessi devono essere accurati e tratti da fonti autentiche.</p> <p>Interoperabilità, fiducia/verifica: le parti facenti</p>

		<p>affidamento sul portafoglio potrebbero essere in grado di effettuare una verifica, devono esistere meccanismi di revoca/sospensione e l'infrastruttura fiduciaria deve garantirne la validità.</p> <p>Regolamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0) - allegato V; ETSI TS 119 471; ETSI EN 319 412 (serie); ETSI TS 119 182-1; ETSI TS 119 102-1; ETSI TS 119 102-2; ETSI EN 319 401; ETSI EN 319 411-1 / 411-2; ETSI TS 119 461; ETSI TS 119 172-4; CEN/EN 319 521</p>
Elementi dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese	Articolo 8, paragrafo 6	Deve contenere almeno i seguenti attributi: la denominazione ufficiale dell'operatore economico o dell'organismo del settore pubblico, nella forma in cui compare nel registro o nelle registrazioni ufficiali pertinenti, il pertinente identificativo unico attribuito conformemente all'articolo 9.
Identificativi unici per i titolari di portafogli europei delle imprese (EUID)	Articolo 9, paragrafo 1	L'identificativo EUID deve essere utilizzato se un operatore economico rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 o della direttiva (UE) 2015/849.
Informazioni ai fini del mantenimento del registro digitale europeo	Articolo 10, paragrafi 3 e 6	Norme e specifiche tecniche per il registro digitale europeo da stabilire mediante gli atti di esecuzione da adottare
Notifica dei fornitori di portafogli europei delle imprese	Articolo 11, paragrafo 2	Elenca gli elementi da includere nella notifica
Elenco dei fornitori di portafogli europei delle imprese notificati	Articolo 12	Formato leggibile meccanicamente

Elenco degli organismi di vigilanza degli Stati membri	Articolo 13, paragrafo 3	Elementi dei dati da includere: denominazioni e indirizzi
Informazioni sui registri nazionali contenenti informazioni sugli operatori economici e sugli organismi del settore pubblico	Articolo 13, paragrafo 5, lettera f)	Non specificate
Elenco dei portafogli delle imprese e di altri strumenti analoghi offerti in paesi terzi	Articolo 17, paragrafo 4	Non specificate
Dati del titolare del portafoglio europeo delle imprese ai fini della portabilità	Allegato	Formato aperto

### **Allineamento con la strategia europea per i dati**

*Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati*

La proposta si allinea alla strategia europea per i dati attuando un approccio all'innovazione basato sui dati e rafforzando l'economia digitale. Mira a ridurre gli oneri amministrativi, razionalizzare i processi di conformità e migliorare l'erogazione dei servizi mediante la fornitura di soluzioni orientate al mercato, rafforzando ulteriormente la competitività. I portafogli europei delle imprese agevolano lo scambio di informazioni senza soluzione di continuità a livello transfrontaliero in modo trasparente, affidabile e sicuro. La proposta promuove l'interoperabilità e la compatibilità con i sistemi esistenti.

### **Allineamento con il principio "una tantum"**

*Spiegazione del modo in cui è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti*

La proposta promuove il principio "una tantum" imponendo alle autorità di riutilizzare i dati già detenuti in un altro Stato membro senza che le imprese debbano ripresentarli ripetutamente. I portafogli europei delle imprese integreranno lo sportello digitale unico e l'OOTS offrendo un'identificazione e un'autenticazione affidabili degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche, oltre a un livello di scambio sicuro che consentirà alle imprese e agli organismi del settore pubblico di condividere e riutilizzare senza soluzione di continuità i dati verificati e gli attestati ufficiali a livello transfrontaliero. L'OOTS inoltre si concentra sulle interazioni tra gli organismi del settore pubblico

(G2G), mentre i portafogli europei delle imprese si concentrano sulle interazioni tra gli organismi del settore pubblico e gli operatori economici (B2G) e tra gli operatori economici (B2B).

*Spiegazione del modo in cui i dati di nuova creazione possano essere reperiti, siano accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfino standard di elevata qualità*

I dati dei portafogli europei delle imprese di nuova creazione rispettano i principi FAIR utilizzando norme e specifiche che migliorano la reperibilità e l'accesso sicuro. Sono inoltre concepiti per integrarsi senza soluzione di continuità con un più ampio quadro europeo relativo a un'identità digitale definito nell'ambito del regolamento eIDAS.

## Flussi di dati

*Descrizione di alto livello dei flussi di dati*

<b>Tipo di dati</b>	<b>Riferimenti alle prescrizioni</b>	<b>Soggetti che forniscono i dati</b>	<b>Soggetti che ricevono i dati</b>	<b>Motivo dello scambio di dati</b>	<b>Frequenza (se del caso)</b>
Informazioni sui meccanismi di convalida	Articolo 6, paragrafo 2, lettera g)	Fornitori di portafogli europei delle imprese	La Commissione	Senza indebito ritardo	//
Informazioni sui meccanismi di convalida	Articolo 6, paragrafo 3	La Commissione	Grande pubblico	Notifica da parte del fornitore di portafogli europei delle imprese	//
Notifica dei termini, delle condizioni, dei diritti e degli obblighi relativi al portafoglio europeo delle imprese	Articolo 7, paragrafo 6, lettere b) e c)	Fornitori di portafogli europei delle imprese	Titolari di portafogli europei delle imprese/rappresentanti dei titolari di portafogli europei delle imprese	Uso del portafoglio europeo delle imprese	//

Notifica di modifiche sostanziali al servizio di portafogli europei delle imprese	Articolo 7, paragrafo 6, lettera e)	Fornitori di portafogli europei delle imprese	Organismo nazionale di vigilanza o Commissione	//	//
Notifica della sospensione, della revoca o della cessazione volontaria del servizio di portafogli europei delle imprese	Articolo 7, paragrafo 6, lettera f)	Fornitori di portafogli europei delle imprese	Titolari di portafogli europei delle imprese	//	//
Informazioni sui titolari di portafogli europei delle imprese (e successive modifiche)	Articolo 7, paragrafo 6, lettera g)	Fornitori di portafogli europei delle imprese	La Commissione	//	//
Dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese	Articolo 8, paragrafo 1	Fornitori di dati di identificazione dei portafogli europei delle imprese	Titolare del portafoglio europeo delle imprese	Richiesta del titolare del portafoglio europeo delle imprese	Una volta
Attestati elettronici di attributi/attestati elettronici qualificati di attributi	Articolo 8	Fornitori di attestati elettronici (qualificati) di attributi	Titolare del portafoglio europeo delle imprese	Richiesta del titolare del portafoglio europeo delle imprese	Su richiesta
Notifica dei registri nazionali e dei relativi numeri di registrazione	Articolo 9, paragrafo 6	Stato membro	La Commissione	Entro 3 mesi dall'entrata in vigore	//
Informazioni ai fini del mantenimento del registro digitale europeo	Articolo 10, paragrafi 3 e 6	Fornitore di portafogli europei delle imprese	La Commissione	Al momento del rilascio del portafoglio europeo delle imprese (al fine di mantenere il registro digitale	//

				europeo)	
Notifica dei fornitori di portafogli europei delle imprese	Articolo 11, paragrafo 1	Soggetto notificante	Organismo di vigilanza dello Stato membro	//	//
Notifica dei fornitori di portafogli europei delle imprese	Articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6	Organismi di vigilanza degli Stati membri	Soggetto notificante	Notifica inviata dal soggetto notificante – 30 giorni	//
Elenco dei fornitori di portafogli europei delle imprese notificati	Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3	Stato membro	La Commissione	24 ore 4 ore dopo la scadenza del periodo di 30 giorni di cui all'articolo 11	//
Elenco degli organismi di vigilanza degli Stati membri	Articolo 13, paragrafo 3	Stato membro	La Commissione	//	//
Elenco degli organismi di vigilanza degli Stati membri	Articolo 13, paragrafo 3	La Commissione	Grande pubblico	//	//
Informazioni sui registri nazionali	Articolo 13, paragrafo 5, lettera f)	Organismi di vigilanza degli Stati membri	La Commissione	//	//
Obblighi di comunicazione sulle principali attività	Articolo 13, paragrafo 5, lettera k)	Organismi di vigilanza degli Stati membri	La Commissione	//	//
Elenco dei portafogli delle imprese e di altri strumenti analoghi offerti in paesi terzi	Articolo 17, paragrafo 4	La Commissione	Grande pubblico	//	//

### 4.3. Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Portafoglio europeo delle imprese	<p>Articolo 4</p> <p>Articolo 5, paragrafi 1, 3, 5</p> <p>Articolo 6, paragrafi 1, 2, 4</p> <p>Articolo 7</p> <p>Articolo 9</p> <p>Articolo 16</p> <p>Articolo 17, paragrafi 1 e 3</p> <p>Articolo 18</p> <p>Allegato</p>	<p>I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che i portafogli europei delle imprese da essi forniti consentano ai titolari di portafogli europei delle imprese almeno di:</p> <p>(10) rilasciare, richiedere, ottenere, selezionare, combinare, conservare, cancellare, condividere e presentare in modo sicuro attestati elettronici di attributi;</p> <p>(1) divulgare selettivamente i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attributi contenuti negli attestati elettronici di attributi, nel contesto delle funzionalità elencate alla lettera a);</p> <p>(2) richiedere e condividere i dati di</p>	Fornitori del portafoglio europeo delle imprese	Le norme e le specifiche che saranno definite negli atti di esecuzione faranno riferimento ai requisiti di accessibilità come nel caso del portafoglio di identità digitale dell'UE. È tuttavia importante considerare che i fornitori di soluzioni faranno parte del settore privato, e di conseguenza dovranno rispettare la direttiva 2019/882 sui requisiti di	L'accento posto sulle norme aperte, sull'interoperabilità e sulla portabilità dei dati fa sì che i portafogli possano essere riutilizzati o integrati in varie piattaforme e servizi senza rischiare la dipendenza da un fornitore. Il portafoglio delle imprese riutilizza inoltre il quadro europeo relativo a un'identità digitale; è prescritta la compatibilità con il portafoglio di identità digitale dell'UE	N/D

		<p>identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi in modo sicuro tra i portafogli europei delle imprese e i portafogli europei di identità digitale e con le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese;</p> <p>(3) firmare mediante firme elettroniche qualificate e apporre sigilli mediante sigilli elettronici qualificati, se del caso;</p> <p>(4) associare i dati in forma elettronica a una particolare ora e data mediante validazione temporale elettronica qualificata;</p> <p>(5) rilasciare attestati elettronici di attributi ai portafogli europei delle imprese e ai portafogli europei di identità digitale;</p>		accessibilità.		
--	--	---	--	----------------	--	--

		<p>(6) rilasciare attestati elettronici di attributi mediante il portafoglio europeo delle imprese del titolare, consentendo di collegare l'attestato rilasciato ad altri attestati pertinenti che fanno parte di una catena;</p> <p>(7) consentire l'uso di attestati qualificati e non qualificati di attributi per permettere ai titolari di portafogli europei delle imprese e ai loro rappresentanti legali di autenticarsi;</p> <p>(8) trasmettere e ricevere documenti e dati elettronici mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato in grado di tutelare la riservatezza;</p> <p>(9) autorizzare più utenti ad accedere al portafoglio europeo delle imprese del titolare e a gestirlo, e consentire al titolare</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>del portafoglio delle imprese di gestire e revocare tali autorizzazioni;</p> <p>(10) autorizzare le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese a richiedere attestati elettronici di attributi rilasciati al titolare del portafoglio europeo delle imprese, e autorizzare il titolare del portafoglio delle imprese a gestire e revocare tali autorizzazioni;</p> <p>(11) esercitare il diritto del titolare del portafoglio europeo delle imprese alla portabilità dei dati e a esportare i propri dati, compresi i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciati, gli attestati elettronici di attributi, i registri delle comunicazioni e le registrazioni delle interazioni, in un</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente, su richiesta del titolare o in caso di cessazione del servizio o revoca della notifica del fornitore del portafoglio europeo delle imprese;</p> <p>(12) accedere a un registro di tutte le transazioni;</p> <p>(13) accedere a un pannello di gestione comune per l'accesso, la conservazione e la verifica delle comunicazioni scambiate mediante il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui alla lettera i).</p>				
Registro digitale europeo	Articolo 10	<p>La Commissione istituisce, gestisce e mantiene un registro digitale europeo che assume la forma di applicazione web comprendente due interfacce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'interfaccia leggibile meccanicamente, esposta attraverso un'API per la comunicazione automatizzata da sistema a sistema;</li> </ul>	Commissione europea		-	N/D

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• un portale online per gli utenti dei portafogli europei delle imprese, basato sull'API e in grado di comunicare con essa, garantendo la coerenza tra le due interfacce.</li> </ul>				
Applicazioni per la creazione di firme	Allegato	<p>Apposizione della firma o del sigillo ai dati forniti dagli utenti dei portafogli europei delle imprese.</p> <p>Apposizione della firma o del sigillo ai dati forniti dalle parti facenti affidamento sul portafoglio.</p> <p>Creazione di firme o sigilli come minimo nel formato obbligatorio.</p> <p>Creazione di firme o sigilli nel formato facoltativo.</p> <p>Informazione degli utenti dei portafogli in merito al risultato del processo di creazione della firma o del sigillo.</p>	<p>Fornitori di portafogli europei delle imprese</p> <p>Prestatori di servizi fiduciari</p> <p>Parti facenti affidamento sul portafoglio delle imprese</p>		-	-
Servizio elettronico di recapito certificato qualificato	Allegato	<p>In linea con l'articolo 5 del presente regolamento, i portafogli delle imprese integrano e supportano l'utilizzo di uno specifico servizio elettronico di recapito certificato qualificato conformemente agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 910/2014.</p> <p>L'interoperabilità tra i portafogli delle imprese e il servizio elettronico di recapito certificato qualificato</p>	Commissione europea		-	-

		designato è obbligatoria. I fornitori di portafogli delle imprese assicurano l'integrazione tecnica conformemente agli atti di esecuzione.				
--	--	--	--	--	--	--

*Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili*

### **Portafoglio europeo delle imprese**

<b>Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)</b>	<b>Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione</b>
<i>Regolamento sull'IA</i>	N/D
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersecurity</i>	<p>I fornitori dei portafogli europei delle imprese garantiscono l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle comunicazioni tra il back-end, il front-end, le applicazioni crittografiche e i dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio delle imprese.</p> <p>I fornitori di portafogli europei delle imprese rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione.</p>
<i>eIDAS</i>	<p>Il portafoglio europeo delle imprese si basa sul quadro europeo relativo a un'identità digitale definito nell'ambito del regolamento eIDAS e lo estende a tutti gli operatori economici e a tutti gli organismi del settore pubblico.</p> <p>L'accesso all'unità di portafoglio europeo delle imprese è concesso solo dopo che l'utente del portafoglio europeo delle imprese è stato autenticato con successo come si illustra in dettaglio nell'allegato I, punti 1) e 2).</p> <p>Interoperabilità tra i portafogli europei delle imprese e i portafogli europei di identità digitale: richiedere e condividere in modo sicuro i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi tra i portafogli europei delle imprese e i portafogli europei di identità digitale.</p>
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	N/D

<i>Altro</i>	N/D
--------------	-----

### **Registro digitale europeo**

<b>Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)</b>	<b>Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione</b>
--	---

*Regolamento sull'IA* N/D

<b><i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i></b>	<p>La Commissione permette di accedere al registro digitale europeo soltanto ai titolari dei portafogli europei delle imprese e ai fornitori di portafogli europei delle imprese.</p> <p>La Commissione attua il registro digitale europeo conformemente ai pertinenti principi di protezione dei dati, comprese se del caso le caratteristiche di pseudonimizzazione.</p> <p>Allineamento con la direttiva 2022/2555.</p>
---	--

*eIDAS*

<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	
---------------------------------------	--

<i>Altro</i>	
--------------	--

### **Applicazione per la creazione di firme**

<b>Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)</b>	<b>Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione</b>
--	---

*Regolamento sull'IA* N/D

<b><i>Quadro dell'UE in materia di</i></b>	-
--	---

<i>cibersicurezza</i>	
<i>eIDAS</i>	Uso di firme e sigilli elettronici
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	-
<i>Altro</i>	-

#### 4.4. Valutazione dell'interoperabilità

*Descrizione di alto livello dei servizi pubblici digitali soggetti alle prescrizioni*

<b>Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimenti alle prescrizioni</b>	<b>Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)</b>	<b>Altre soluzioni di interoperabilità</b>

<p><b>Verifica e autorizzazione dell'identità digitale, portafogli europei delle imprese (COFOG 01.6 - BT.1 - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche)</b></p>	<p>Il servizio delle amministrazioni pubbliche facilita transazioni transfrontaliere sicure fornendo un quadro per l'identità digitale e l'autenticazione per gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico.</p>	<p>Articolo 4;  Articolo 5, paragrafi 1, 3, 5;  Articolo 6, paragrafi 1, 2, 4;  articolo 6, paragrafo 3;  articolo 6, paragrafo 5;  Articolo 7;  Articolo 8;  Articolo 9;  Articolo 10;  Articolo 11;  Articolo 12;  Articolo 13;  Articolo 18, paragrafi 1, 3;  Articolo 19;  Articolo 21.</p>	<p>//</p>	<p>Sistema di interconnessione dei registri delle imprese ("BRIS") e sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi ("BORIS")  Sportello digitale unico  Portafoglio del passaporto digitale di prodotto  Registro digitale europeo</p>
---	---	---	-----------	--

<p>Servizi pubblici digitali negli Stati membri che sono tenuti ad accettare prove mediante i portafogli europei delle imprese</p>	<p>Servizi pubblici digitali nazionali interessati dall'uso dei portafogli europei delle imprese nelle procedure amministrative in cui gli organismi del settore pubblico sono tenuti ad accettare l'identificazione e l'autenticazione, la firma elettronica o il sigillo elettronico, la presentazione di documenti, l'invio o la ricezione di notifiche.</p>	<p>Articolo 16, paragrafi 1 e 2</p>	<p>//</p>	
--	---	-------------------------------------	-----------	--

*Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera*

**Servizio pubblico digitale n. 1: Portafoglio europeo delle imprese**

Valutazione	Misure	Potenziali ostacoli residui (se del caso)
<p><b>Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore</b></p> <p><b>Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate</b></p>	<p>I portafogli europei delle imprese si baseranno sull'ecosistema di fiducia istituito nell'ambito del quadro europeo relativo a un'identità digitale introdotto dal regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, come modificato dal regolamento (UE) 2024/118318 (compresi gli atti di esecuzione adottati), ed estende tale ecosistema.</p> <p>I fornitori di portafogli europei delle imprese devono rispettare i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a</p>	

	<p>misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione. Analogamente il registro digitale europeo è gestito in linea con i principi sanciti dalla direttiva NIS2.</p> <p>Gli operatori crittografici o altre operazioni di trattamento di risorse critiche si effettuano conformemente ai requisiti per le caratteristiche e la progettazione dei mezzi di identificazione elettronica a un livello di garanzia significativo, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione.</p> <p>Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.</p> <p>Secondo la proposta inoltre i portafogli europei delle imprese dovrebbero consentire lo scambio di attestati ai fini della delega della procura digitale, come stabilisce la direttiva (UE) 2025/25, permettendo agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico di scambiare attestati con i loro portafogli delle imprese per delegare l'autorità ai rappresentanti.</p>	
<p><b>Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri</b></p> <p><b>Please list the governance measures foreseen</b></p>	<p>In ciascuno Stato membro gli organismi di vigilanza designati a norma dell'articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 910/2014 sono anche gli organismi di vigilanza ai fini del presente regolamento. Il regolamento definisce il ruolo e i compiti di tali autorità.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di vigilanza di cui al paragrafo 1 dispongano dei poteri necessari e di risorse adeguate per esercitare i loro compiti in modo efficace, efficiente e indipendente.</p>	

	Se un soggetto dell'Unione è un fornitore di portafogli europei delle imprese, la Commissione è l'organismo di vigilanza responsabile.	
<b>Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati</b> <b>Please list such measures</b>	<p>I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese sono rilasciati in un formato conforme a una delle norme elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione e sotto forma di attestati elettronici qualificati di attributi o attestati elettronici di attributi a seconda del soggetto emittente.</p> <p>Gli allegati definiscono i requisiti di alto livello che saranno poi recepiti nelle specifiche e nelle norme del prossimo atto di esecuzione per assicurare una comprensione condivisa dei dati.</p> <p>I portafogli delle imprese supportano l'esportazione e la portabilità sicure dei dati di un titolare contenuti nel portafoglio europeo delle imprese in almeno un formato aperto.</p>	
<b>Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate</b> <b>Please list such measures</b>	Adottare atti di esecuzione per la definizione di specifiche norme di riferimento.	

**Servizio pubblico digitale n. 2: Servizi pubblici digitali negli Stati membri che sono tenuti a ricevere prove mediante i portafogli europei delle imprese**

Valutazione	Misure	Potenziati ostacoli residui (se del caso)
<b>Allineamento con le politiche digitali</b>	Assicurare l'allineamento per i portafogli europei delle imprese come si è esposto dettagliatamente in	

<b>e settoriali in vigore</b> <b>Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate</b>	precedenza.	
<b>Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri</b> <b>Please list the governance measures foreseen</b>	L'articolo 15 impone agli Stati membri di consentire agli operatori economici di scambiare informazioni con gli organismi del settore pubblico mediante il portafoglio europeo delle imprese.	
<b>Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati</b> <b>Please list such measures</b>		
<b>Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate</b> <b>Please list such measures</b>		

#### 4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

*Descrizione di alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale*

<b>Descrizione della misura</b>	<b>Riferimenti alle prescrizioni</b>	<b>Ruolo della Commissione (se del caso)</b>	<b>Soggetti da coinvolgere (se del caso)</b>	<b>Calendario previsto (se del caso)</b>
Elenco delle norme di riferimento, e se necessario delle specifiche e delle procedure per le funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese	Articolo 5, paragrafi 3, 5	Adozione di atti di esecuzione	//	//

Elenco delle norme di riferimento, e se necessario delle specifiche e delle procedure per le caratteristiche tecniche dei portafogli europei delle imprese	Articolo 6, paragrafo 5	Adozione di atti di esecuzione	//	//
Requisiti per il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese	Articolo 8, paragrafo 6	Adozione di atti di esecuzione	//	//
Specifiche e requisiti dettagliati per l'identificativo unico	Articolo 9, paragrafo 4	Adozione di atti di esecuzione	//	//
Norme e specifiche tecniche per il registro digitale europeo	Articolo 10, paragrafo 6	Adozione di atti di esecuzione	//	//
Atti che stabiliscono che i portafogli delle imprese o i sistemi che offrono funzioni analoghe, rilasciati da fornitori stabiliti in paesi terzi, devono essere considerati equivalenti ai portafogli europei delle imprese	Articolo 18, paragrafo 1	Adozione di atti di esecuzione	//	//



